

RUZZO RETI S.p.A.

REGOLAMENTO
per il
Servizio Idrico Integrato

Sommario

DEFINIZIONI	6
SEZ. I - ASPETTI RELATIVI AL CONTRATTO DI UTENZA	8
TITOLO I - NORME CONTRATTUALI	8
Art. 1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE	8
Art. 2. VARIAZIONI CONTRATTUALI E SUBENTRI	9
Art. 3. DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA	10
Art. 4. RIATTIVAZIONI	11
Art. 5. SISTEMA DI FORNITURA	11
Art. 6. TIPI DI USO	12
SEZ. II - NORME PER LA FORNITURA DI ACQUA	14
TITOLO I - NORME AMMINISTRATIVE	14
Art. 7. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA	14
Art. 8. ALLACCIO ALLA RETE IDRICA	15
Art. 9. PREVENTIVO	15
Art. 10. COSTI DI ALLACCIAMENTO	16
Art. 11. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	16
Art. 12. COSTI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	16
Art. 13. PRELIEVI ABUSIVI	16
Art. 14. USO IMPROPRIO	17
Art. 15. ATTIVITÀ DI LAVAGGIO AUTOMEZZI	17
Art. 16. RIEMPIMENTO PISCINE	18
Art. 17. TEMPI CARATTERISTICI DEL RAPPORTO DI FORNITURA	19
TITOLO II - NORME TECNICHE	19
Art. 18. REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA SU STRADE. NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE: ALLACCIAMENTI DA CONDOTTE ADDUTTRICI	19
Art. 19. MISURATORE DI CONSUMI	20
Art. 20. SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DEL MISURATORE DI CONSUMI	20
Art. 21. IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL MISURATORE DI CONSUMI	21
Art. 22. CONTROLLI AGLI APPARECCHI DI MISURA	21
Art. 23. VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE	22
Art. 24. MANOMISSIONI DELLE OPERE E DEL MISURATORE DI CONSUMI	22
Art. 25. INTERVENTI SULLE OPERE EFFETTUATI DAL GESTORE	22

TITOLO III - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE.....	23
Art. 26. AUTOLETTURA DEL MISURATORE DI CONSUMI	23
Art. 27. LETTURA DEL MISURATORE	23
Art. 28. PROCEDURA DI AUTOLETTURA DEI MISURATORI DI UTENZA	24
Art. 29. STIMA E RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA DI UTENZA	25
Art. 30. FATTURAZIONE DEI CONSUMI.....	25
Art. 31. CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE	26
Art. 32. RICONOSCIMENTO E GESTIONE DI PERDITE OCCULTE.....	28
Art. 33. UTENZE CONDOMINIALI.....	28
Art. 34. CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA.....	29
Art. 35. DEPOSITO CAUZIONALE	29
Art. 36. FATTURAZIONE DEI CONSUMI.....	30
TITOLO IV - PAGAMENTI	31
Art. 37. PAGAMENTO DELLE FATTURE E GESTIONE DELLA MOROSITÀ.	31
Art. 38. CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA.....	33
Art. 39. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	35
SEZ. III - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	36
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	36
Art. 40. OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	36
Art. 41. DEFINIZIONI	36
Art. 42. SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	39
Art. 43. DURATA E MODIFICHE DELL’AUTORIZZAZIONE	39
Art. 44. ACCERTAMENTI E CONTROLLI	39
TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ALLACCI	41
Art. 45. OBBLIGO DI ALLACCIO	41
Art. 46. PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE	42
Art. 47. LAVORI DI ALLACCIO.....	43
Art. 48. OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLACCI	43
Art. 49. MODALITA’ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO ALLA CONDOTTA PUBBLICA	43
Art. 50. MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE	44
Art. 51. SERVITU’ DI FOGNATURA	44
Art. 52. MODIFICA DELL’ALLACCIO	45
Art. 53. PRESCRIZIONI PARTICOLARI	45
Art. 54. NUOVE LOTTIZZAZIONI.....	45
Art. 55. ALLACCIAMENTO DI LOCALI POSTI A QUOTA INFERIORE DEL PIANO STRADALE	45
Art. 56. ALLACCIAMENTI TEMPORANEI E PROVVISORI	46
Art. 57. DIVIETO DI PASSAGGIO CON CONDOTTE DI ACQUE NERE SU CONDOTTE O CANALI DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE	46

Art. 58.	IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DERIVANTI DA SISTEMI DI POMPAGGIO PER L'ABBASSAMENTO TEMPORANEO DELLE ACQUE DI FALDA (IMPIANTI DI WELL-POINT)	47
<i>TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI</i>		47
Art. 59.	AMBITO DI APPLICAZIONE	47
Art. 60.	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	48
Art. 61.	VOLTURA DI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO	49
Art. 62.	AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE ALLO SCARICO	49
Art. 63.	SCARICHI DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DA FOGNATURE SEPARATE	49
Art. 64.	AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA	49
Art. 65.	CONVENZIONE DI UTENZA	52
Art. 66.	LIMITI DI ACCETTABILITA'	52
Art. 67.	OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI SANITARI	53
Art. 68.	SVERSAMENTI ACCIDENTALI	53
Art. 69.	IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO	54
Art. 70.	SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI	54
Art. 71.	ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE	54
Art. 72.	STRUMENTI DI MISURA E DI ANALISI	55
Art. 73.	CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOCISTERNE	56
Art. 74.	SCARICHI VIETATI	57
<i>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI</i>		59
Art. 75.	ONERI DIVERSI A CARICO DELL'UTENTE	59
Art. 76.	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	59
Art. 77.	CORRISPETTIVO PER SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI AD USO INDUSTRIALE E DA ACQUE METEORICHE	60
Art. 78.	SANZIONI	61
Art. 79.	ONERI DIVERSI A CARICO DELL'UTENTE	61
Art. 80.	FATTURAZIONE	62
SEZ. IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		63
Art.81	IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI	63
Art.82	CONTROLLI	63
Art.83	RAPPORTI CONTRATTUALI	63
Art.84	INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in conformità al GDPR IN TEMA DI "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"	63
Art.85	RECLAMI E COMUNICAZIONI	64
Art. 86	SPORTELLI	64
Art. 87	QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI	64

Art. 88	INDENNIZZI AUTOMATICI.....	64
Art. 89	CONTROVERSIE.....	65
Art. 90	RECUPERO CREDITI.....	65
Art. 91	VARIAZIONI DI REGOLAMENTO.....	65
Art. 92	NORMA DI RINVIO	65
ALLEGATO A COSTI DELLE PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO IDRICO		66
ALLEGATO B SANZIONI PER IL SERVIZIO IDRICO.....		67
ALLEGATO C ONERI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE		68

DEFINIZIONI

Il presente Regolamento convenzionale disciplina le condizioni particolari del contratto di utenza ed obbliga le parti alla loro osservanza con la sottoscrizione del contratto di utenza e/o con la novazione di un contratto preesistente.

In caso di successione nel contratto, i diritti e gli obblighi scaturenti dal presente Regolamento negoziale si trasferiscono automaticamente agli aventi causa, senza necessità di ulteriore approvazione.

Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

Servizio Idrico Integrato (di seguito SII): è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito Gestore): la persona giuridica, pubblica o privata, individuata in conformità ai criteri di cui all'art. 113 D. Lgs. n° 267/2000, che, in base alla convenzione di cui all'art. 151 de D. Lgs. n° 152/2006, gestisce il SII. Il Gestore del SII individuato dall'EGATO con la forma *dell'in house providing*, è Ruzzo Reti SpA

Ambito Territoriale Ottimale (ATO): area geografica all'interno della quale opera il Gestore, costituita da **39** comuni della provincia di Teramo.

Piano d'Ambito: piano predisposto ed aggiornato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale. Contiene la ricognizione delle infrastrutture, il programma degli interventi, il modello gestionale - organizzativo, il piano economico e finanziario, nonché lo sviluppo della tariffa negli anni.

Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO): la forma di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Carta del Servizio Idrico Integrato: fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio. È redatta in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.1.1994 e del D.P.C.M. 29.4.1999 recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato" ed approvata dall'Autorità d'Ambito.

Acque destinate al consumo umano: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, (sia in ambito domestico che nelle imprese alimentari-D.lgs31.) per altri usi domestici.

Fornitura idrica: somministrazione, tramite l'intero complesso acquedottistico, di acqua destinata al consumo umano secondo gli standard previsti dal DPCM 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche".

Impianto di distribuzione interno: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati dopo il punto di consegna. La delimitazione tra impianto di distribuzione interno e rete di distribuzione esterna, denominato punto di consegna, è costituito di norma dal misuratore di consumi.

Rete di distribuzione esterna: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati a monte del

punto di consegna, di esclusiva competenza del Gestore.

Allacciamento: opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza (opera di presa dalla condotta principale, la tubazione di allacciamento e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il misuratore di consumi).

Cliente: è il Cliente finale o Utente allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al SII, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di utenza.

Punto di consegna: delimita la rete di distribuzione esterna dall'impianto di distribuzione interno e le relative competenze. È posizionato al limite fra la proprietà privata e quella pubblica; di norma è rappresentato dal misuratore dei consumi; quando quest'ultimo è ubicato all'interno della proprietà privata dell'Utente titolare del contratto di fornitura, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica. Per le forniture già in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, se il contatore è interno alla proprietà privata dell'Utente titolare del contratto di fornitura, il punto di consegna sarà individuato comunque al limite della proprietà pubblica, se il contatore è esterno sarà individuato dal contatore.

Contratto di utenza: è il contratto di fornitura che il Cliente stipula con il Gestore.

Deposito cauzionale: importo versato dall'Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte della prestazione del servizio.

SEZ. I - ASPETTI RELATIVI AL CONTRATTO DI UTENZA

TITOLO I - NORME CONTRATTUALI

Art. 1. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

1. Il contratto sancisce gli obblighi e i diritti delle parti e si perfeziona con la sottoscrizione del medesimo da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta al Gestore.
2. Con il perfezionamento del contratto il Cliente riconosce e accetta le Condizioni Generali e il presente Regolamento, obbligandosi al loro rispetto.
3. Il Regolamento è parte integrante e sostanziale delle Condizioni Generali di contratto, quali integrale ripetizione delle norme ivi contenute ed è pubblicato sul sito internet aziendale www.ruzzo.it nonché consultabile presso gli sportelli aziendali.
4. Qualora il Gestore non riceva il contratto debitamente sottoscritto, con il pagamento della prima fattura emessa dal Gestore per la fornitura richiesta dal Cliente, il relativo contratto di somministrazione è da ritenersi perfezionato a tutti gli effetti di legge.
5. Qualora entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto di somministrazione, il Gestore, per inadempienza dell'Utente, non sia messo in condizione di procedere all'erogazione del servizio, il contratto sarà ritenuto inefficace. In tale caso verranno comunque addebitate all'Utente le imposte di bollo e le spese sostenute per la gestione della pratica di allaccio, posa o subentro
6. Nel contratto sono precisati gli obblighi e i diritti delle parti; per la stipulazione del contratto devono essere esibiti i documenti richiesti dal Gestore.
7. La stipula di un nuovo contratto di utenza, obbliga il Cliente al versamento di un importo a titolo di deposito cauzionale, stabilito secondo le vigenti normative.
8. Non saranno accolte richieste di nuova fornitura da parte di Clienti morosi fino alla liquidazione di quanto dovuto.
9. Il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto al Gestore le variazioni di dati contrattuali quali, residenza, indirizzo di recapito della fattura, cambio d'uso della fornitura o qualsivoglia altra variazione che comporti una modifica di tariffe e/o imposte, la cui applicazione decorrerà dalla data di presentazione della domanda.
10. In caso di morte del titolare del contratto, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Gestore, di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto. Sono tenuti, inoltre, ad avvisare nel termine di due mesi il Gestore dell'avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche che dovranno essere apportate al precedente contratto.

Art. 2. VARIAZIONI CONTRATTUALI E SUBENTRI

1. Il Cliente è tenuto a inoltrare tempestivamente ogni variazione dei propri dati anagrafici e/o contrattuali (ad es.: indirizzo di residenza, indirizzo di recapito bollette e comunicazioni varie, ecc).
2. Se la variazione riguarda la titolarità del contratto di utenza, è necessario perfezionare immediatamente un nuovo contratto di fornitura mediante voltura del contratto di utenza; in particolare, nei casi di trasferimento da un Utente ad un altro, in seguito a variazioni di forme societarie (ad es.: trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa, trasformazione di società a responsabilità limitata in società per azioni e viceversa, casi di fusioni e scissioni) dovrà essere inoltrata al Gestore domanda di voltura e dovrà essere perfezionato un nuovo contratto.
3. Il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere tutta la documentazione indicata dal Gestore.
4. Le spese di voltura ed il deposito cauzionale, definito secondo la vigente normativa, sono a carico del subentrante e saranno addebitate nella prima fattura emessa.
5. Nel caso di richiesta di voltura, è necessario inoltrare al Gestore la domanda indicando la lettura effettiva del misuratore di consumi, rilevata alla data del subentro. Sarà quindi emessa la fattura finale all'Utente uscente, con accredito, a meno di debiti pregressi, del deposito cauzionale versato e degli interessi legali maturati dalla data del versamento alla data di passaggio.
6. Con l'Utente subentrante, il Gestore stipulerà un nuovo contratto di utenza.
7. Negli usi domestici, nei casi di decesso del titolare del contratto, si ha voltura a titolo gratuito quando la richiesta viene presentata dall'erede ovvero da un soggetto residente nell'unità immobiliare a cui si riferisce il contratto di utenza. In questi casi sarà stipulato un nuovo contratto con il richiedente che dovrà versare l'imposta di bollo.
8. In caso di subentro su utenza morosa accertata, colui che faccia richiesta di subentro dovrà fornire idonea documentazione che attesti oggettivamente il possesso del titolo ad usufruire del servizio e la data di decorrenza dello stesso.
9. Sarà addebitata al Cliente subentrante l'eventuale quota di morosità pregressa, nei casi in cui il Gestore accerti che lo stesso occupava, a qualunque titolo, l'immobile a cui si riferisce il contratto da volturare; tale quota sarà riferita al periodo in cui il subentrante ha usufruito del servizio, prima di chiedere il subentro.
10. In ogni caso, nei confronti del precedente intestatario si procederà al recupero del credito, comprese le spese di comunicazione della risoluzione del contratto, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
11. In caso di richiesta di subentro da parte di Clienti morosi, questa non sarà accolta fino a

liquidazione di quanto dovuto.

12. Il Gestore agirà nei confronti di coloro che abbiano reso comunicazioni false.

Art. 3. DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA

1. Il contratto di utenza ha durata di un anno dalla data della sua stipulazione ed è rinnovato tacitamente in assenza di disdetta, fatti salvi i casi di risoluzione da parte di Ruzzo Reti SpA.
2. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento, presentando istanza di rescissione nelle modalità indicate dal Gestore.
3. In caso di trasferimento ovvero di abbandono dei locali serviti, il Cliente è tenuto a dare disdetta; in caso contrario rimarrà esclusivo responsabile del pagamento dei consumi effettuati dai suoi successori, dei canoni e tasse relative, nonché di qualunque danno arrecato ai misuratori e comunque a quanto installato di proprietà del Gestore.
4. Tuttavia, il contratto cessa anche quando, senza che vi sia stata disdetta formale dell'Utente precedente, altri facciano richiesta di sottoscrivere un contratto per la medesima fornitura, sulla base di un titolo di disponibilità dell'immobile riconosciuto dalla legge.
5. La disdetta della fornitura, senza contestuale richiesta di subentro, comporta la rimozione del misuratore entro i termini previsti dalla Carta del Servizio e la cessazione del rapporto contrattuale con il disdettante.
6. Il Cliente che recede dal contratto pagherà i consumi registrati fino alla data della rimozione del contatore e, comunque, entro i termini previsti dalla Carta del Servizio oltre le spese previste nei casi di disdetta ed otterrà, in assenza di debiti pregressi, la restituzione del deposito cauzionale e gli interessi legali maturati a tale data. Per il calcolo dei suddetti consumi si farà riferimento alla data della lettura in sede di rimozione del contatore. Lo stesso Cliente deve comunicare al Gestore il recapito al quale dovrà essere inviata la bolletta di chiusura contabile del consumo.
7. La disdetta si perfeziona con la rimozione del contatore che avviene nei termini concordati con il Gestore ed in presenza del richiedente; qualora lo stesso non si renda reperibile nei termini concordati, ai fini della cessazione dell'utenza varrà incondizionatamente la lettura rilevata dal personale addetto del Gestore. Fino a quel momento il Cliente intestatario del contratto rimane obbligato al pagamento del servizio.
8. Il Cliente deve garantire l'accesso al misuratore di consumi per permettere al Gestore la rimozione nei termini indicati e concordati. Il venir meno della condizione di cui sopra annulla a tutti gli effetti la volontà di disdetta espressa dal Cliente che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Art. 4. RIATTIVAZIONI

1. Nei casi in cui l'utenza sia stata temporaneamente sospesa per mancato pagamento dei consumi dovuti, il Cliente che voglia riattivare il servizio è obbligato ad estinguere il proprio debito oltre al pagamento delle spese relative stabilite dal Gestore.
2. Il Gestore si riserva il diritto di effettuare i necessari controlli tecnici, prima di procedere alla riattivazione.
3. Nei casi di riattivazione in seguito a precedente disdetta con rimozione del contatore, l'Utente è tenuto a regolarizzare il punto di consegna del servizio idrico; il Gestore comunicherà all'Utente le eventuali modifiche da apportare, ai sensi di quanto previsto dal presente regolamento. Il richiedente dovrà stipulare un nuovo contratto di utenza.

Art. 5. SISTEMA DI FORNITURA

1. Il Gestore distribuisce l'acqua per uso igienico-potabile (domestico e pubblico ed eccezionalmente industriale), nei limiti dell'estensione e della potenzialità dei propri impianti, a chiunque ne faccia richiesta scritta e dietro pagamento dei contributi fissati dal presente Regolamento.
2. Per le zone non canalizzate il Gestore può accogliere le richieste quando, da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per la costruzione della tubazione; l'entità e le modalità di pagamento del contributo a fondo perduto saranno determinate di volta in volta dal Gestore secondo le particolarità del caso.
3. Il Gestore porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità ai sensi di legge, ma non assume alcuna responsabilità né per le eventuali interruzioni né per variazioni qualitative del bene fornito nonché per eventuali danni che ne potessero conseguire, che non siano imputabili ad inadempienza degli obblighi derivanti dal contratto di utenza.
4. La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurata con idonea apparecchiatura, secondo le specifiche tecniche stabilite dal Gestore in conformità al presente Regolamento.
5. Possono essere ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per bocche antincendio o in casi particolari, comunque di durata limitata: in quest'ultimo caso devono essere autorizzati dal Gestore, il quale si riserva, in ogni caso, la facoltà di installare un misuratore di consumi.

Art. 6. TIPI DI USO

1. Nell'ambito della fornitura si distinguono le seguenti categorie contrattuali ed i relativi usi:

CATEGORIA CONTRATTUALE	USO AMMESSO
Uso Domestico residente	Acqua potabile destinata al consumo umano con contratto di somministrazione intestato a persona residente nel luogo di fornitura
Uso Domestico non residente	Acqua potabile destinata al consumo umano con contratto di somministrazione intestato a persona non residente nel luogo di fornitura o a persona che abbia già un contratto con categoria Uso Domestico Residente
Uso Pubblico	Acqua potabile con contratto di somministrazione intestato ad un Ente Pubblico
Uso Commerciale	Acqua potabile destinata allo svolgimento di attività classificate come commerciali, essenziale allo svolgimento della relativa attività. Rientrano in tale categoria contrattuale anche le utenze con usi diversi da quelli riportati nella presente tabella (ONLUS, Associazioni Sportive, Parrocchie, ecc.)
Uso Ricettivo	Acqua potabile destinata allo svolgimento di attività classificate come ricettive (alberghi, pensioni, ecc.), essenziale allo svolgimento della relativa attività
Uso Allevamento	Uso adibito esclusivamente all'abbeveraggio del bestiame allevato
Uso Artigianale	Acqua potabile destinata allo svolgimento di attività classificate come artigianali, essenziale allo svolgimento della relativa attività
Uso Industriale	Acqua potabile destinata allo svolgimento di attività classificate come industriali, essenziale allo svolgimento della relativa attività
Uso Sanitario	Impianti che forniscono il servizio idrico integrato a più unità immobiliari nella forma strutturale di utenze con contatore unico, a servizio di impianti di produzione termica ad uso sanitario, senza installazione di contatori secondari. Rientrano in tale categoria gli impianti termici centralizzati destinati alla distribuzione di acqua sanitaria, utilizzando energia da fonti rinnovabili
Uso Multiplo con contatore singolo	Impianti che forniscono il servizio idrico integrato a più unità immobiliari ove non siano installati contatori secondari
Uso Multiplo con contatore secondario	Impianti che forniscono il servizio idrico integrato a più unità immobiliari ove siano installati contatori secondari
Uso temporaneo	Circhi e giostre, feste paesane - venditori ambulanti

2. È vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione e previsti dal presente Regolamento; nel caso di modifiche di uso l'Utente deve darne immediata comunicazione al Gestore.
3. Dove si abbia un consumo promiscuo dell'acqua (unico contatore che serve un'unica utenza idrica intestata ad un soggetto unico che presenta più di un uso di acqua potabile), il Cliente deve provvedere a stipulare un contratto di utenza per ogni categoria contrattuale, con la richiesta di posa di misuratori distinti al limite della proprietà privata.
4. L'Utente che utilizza l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati è tenuto, oltre al pagamento della sanzione (allegato B), anche al pagamento della eventuale maggiore tariffa, dalla data dell'inizio della fornitura, salvo il diritto di sospensione della fornitura o di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.

SEZ. II - NORME PER LA FORNITURA DI ACQUA

TITOLO I - NORME AMMINISTRATIVE

Art. 7. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA

1. La fornitura di acqua avviene esclusivamente in favore del proprietario o di chi abbia titolo riconosciuto all'uso dell'unità immobiliare (affittuario, comodatario, appaltatore, titolare di altro diritto reale di godimento), da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
2. Nel caso in cui il richiedente il contratto di utenza sia persona fisica, questi potrà far sottoscrivere il contratto ad un terzo che lo rappresenta, mediante esibizione di specifico mandato da allegare al contratto di utenza. Il contratto così concluso produrrà effetti nei soli confronti del rappresentato.
3. Nel caso in cui il richiedente il contratto di utenza sia una persona giuridica, il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante oppure dal soggetto al quale è stata conferita dal medesimo una procura speciale o generale, la quale dovrà essere prodotta al Gestore.
4. La richiesta di allacciamento è da intendersi completa di attivazione della fornitura; il Gestore non consente allacciamenti di utenze idriche senza la successiva attivazione della fornitura, che avverrà secondo le modalità ed i tempi previsti dalla Carta del Servizio.
5. Secondo quanto disposto dall'art. 146 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", la fornitura di acqua alle nuove utenze viene effettuata alle singole unità immobiliari, intendendo come tali un appartamento ovvero un locale (o insieme di locali adiacenti) adibito ad attività produttiva di beni o servizi. In conseguenza di quanto sopra specificato, sarà quindi stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare.
6. Per le utenze esistenti, in presenza di situazioni particolari di natura tecnica tali da non consentire l'installazione di misuratori separati, è ammessa la fornitura di acqua a più unità immobiliari nello stesso fabbricato o in più fabbricati vicini (forniture ad utenze raggruppate).
7. Nell'ipotesi che precede, in presenza di diverse tipologie di uso del servizio idrico (ad esempio uso domestico e uso commerciale in due unità immobiliari differenti all'interno dello stesso immobile servito da un unico misuratore), il Gestore può attribuire al richiedente il piano tariffario che prevede la tariffa più alta.
8. In casi eccezionali, può essere autorizzato l'uso temporaneo qualora ne facciano richiesta i titolari delle attività per cui è ammesso tale uso o soggetti da essi incaricati, muniti di specifico mandato.
9. La fornitura di acqua alle nuove utenze è effettuata, di norma, alle singole unità abitative, intendendo come tali gli appartamenti di civile abitazione ovvero i locali (o insieme di locali adiacenti) adibiti ad attività produttiva di beni o servizi. Nel caso di nuove utenze riferite a

insediamenti condominiali, siano essi edifici o villaggi o altre strutture caratterizzate dalla presenza di una rete interna di distribuzione posta in proprietà privata, possono essere stipulati:

- **contratti individuali di utenza** a condizione che i contatori siano posti al limite tra la proprietà pubblica e quella condominiale, salvo deroghe accordate dal gestore;
- **contratto condominiale** concluso con il condominio, in persona dell'amministratore pro-tempore, ed apposizione di un unico contatore generale posto al limite tra la proprietà pubblica e quella condominiale, qualora le condizioni tecniche non consentano allacci per ogni unità immobiliare presente nello stabile. Tutti i condòmini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte della somministrazione complessiva effettuata.

Art. 8. ALLACCIO ALLA RETE IDRICA

1. Per Allaccio si intende l'insieme delle opere necessarie alla fornitura dell'acqua all'utenza e comprende l'opera di presa dalla condotta principale, la tubazione e i dispositivi idraulici necessari al collegamento fra l'opera di presa ed il sistema di misura, il contatore di consumi.
2. La fornitura idrica è subordinata all'esistenza di un allaccio a norma o alla realizzazione di uno nuovo.
3. Per ottenere un allaccio alla rete idrica o una modifica di quello esistente, l'interessato dovrà presentare regolare domanda al Gestore e provvedere al pagamento dei relativi costi.
4. La richiesta di allaccio presuppone che il Cliente sia in possesso delle necessarie autorizzazioni a norma di legge e regolamenti, rilasciate dalle Autorità competenti relativamente alle unità immobiliari da servire.
5. La richiesta di allaccio decade qualora il preventivo stilato dal Gestore non sia accettato dal richiedente entro il tempo massimo indicato nello stesso.
6. Il Gestore potrà respingere la richiesta di allaccio, nel caso in cui fossero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta o irregolarità nella realizzazione degli impianti interni, nonché degli impianti di smaltimento e/o di scarico.
7. Nella richiesta di fornitura, il richiedente deve autocertificare la categoria contrattuale di appartenenza dell'utenza, che il Gestore si riserva di verificare.

Art. 9. PREVENTIVO

1. Per la realizzazione dell'allaccio alla rete idrica, il Gestore redige un preventivo di spesa a titolo di rimborso dei costi di allacciamento.
2. Nel preventivo saranno indicati la descrizione sommaria dei lavori da realizzare, i corrispettivi forfettari o a misura richiesti, gli adempimenti necessari da parte del richiedente,

la documentazione che lo stesso dovrà integrare, per la successiva firma del contratto di fornitura.

3. I tempi previsti sono quelli riportati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Trascorso il periodo di validità pari a mesi tre, il preventivo perderà efficacia e l'Utente ancora interessato all'allaccio dovrà richiedere l'aggiornamento del preventivo stesso.
4. Il Gestore provvederà ad eseguire i lavori di allacciamento dopo il pagamento, da parte dell'Utente, dei costi indicati nel preventivo.
5. Qualora l'esecuzione dei lavori sia differita, oltre il termine di validità del preventivo, per motivi non imputabili al Gestore, lo stesso ha facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento del preventivo stesso.
6. Il pagamento dei costi preventivati deve essere effettuato dal richiedente nelle modalità indicate dal Gestore.

Art. 10. COSTI DI ALLACCIAMENTO

1. I costi di allacciamento, stabiliti dal Gestore e approvati dall'Autorità d'Ambito, comprendono le spese tecniche per la fornitura e posa in opera di tubazioni e raccorderie (ivi compresi i materiali di consumo), esclusi scavi, rinterri e ripristini che sono a carico del Cliente.

Art. 11. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per Attivazione della fornitura si intende l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito di un nuovo contratto di fornitura ovvero di un subentro ad un contratto esistente (Voltura).
2. L'attivazione della fornitura presuppone l'esistenza dell'allaccio alla rete idrica.

Art. 12. COSTI DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. I costi di attivazione, stabiliti dal Gestore e approvati dall'Autorità d'Ambito, sono a carico del Cliente e comprendono le spese di istruzione della pratica di attivazione e i bolli previsti dalla Legge. In caso di attivazione della fornitura per nuovo contratto, il Cliente dovrà sostenere anche le spese per la posa del contatore.

Art. 13. PRELIEVI ABUSIVI

1. Tutti i prelievi effettuati dalla rete idrica e dagli impianti in uso al Gestore, se non preventivamente autorizzati dallo stesso, sono da ritenersi abusivi.
2. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti unicamente per gli usi indicati nell'art. 6 del presente Regolamento.
3. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento delle penalità

previste (allegato B). In caso di prelievo abusivo d'acqua è fatta salva la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione, senza obbligo di preavviso alcuno. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a termine di legge.

Art. 14. USO IMPROPRIO

1. È vietato all'Utente di cedere o vendere a terzi l'acqua fornita dal Gestore.
2. È vietato, altresì, qualunque altro utilizzo diverso dagli usi tipici indicati nell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 15. ATTIVITÀ DI LAVAGGIO AUTOMEZZI

1. L'attività di lavaggio automezzi non è normalmente compatibile con l'utilizzo della risorsa idrica.
2. L'utilizzazione di acqua potabile distribuita tramite pubblico acquedotto per le attività di lavaggio automezzi, esercitata in via esclusiva e principale, ovvero accessoria, nell'ambito di un'impresa commerciale, artigianale o industriale, è consentita esclusivamente qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - 1) disponibilità di risorsa;
 - 2) impossibilità di reperire acqua nel sottosuolo, entro i primi 100 mt di profondità;
 - 3) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
 - 4) impossibilità di utilizzare acque superficiali;
 - 5) installazione di impianti e tecnologie di lavaggi che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a 90 lt/per autovettura.
3. Le condizioni di cui ai punti 2) e 4) dovranno essere comprovate a mezzo di relazione geologica asseverata da un professionista abilitato ed iscritto nel relativo albo.
4. L'allacciamento idrico per uso lavaggio automezzi, anche laddove siano già presenti allacciamenti ad altri usi (es. commerciale) da parte del Gestore, è condizionato alla installazione di un misuratore appositamente dedicato, dotato di lente idrometrica in grado di erogare non oltre 15 lt/min.
5. Per tutte le attività di lavaggio automezzi già in esercizio alla data di approvazione delle presenti norme, è stabilito il termine perentorio di anni tre per uniformarsi alle stesse.
6. Decorso inutilmente tale termine triennale, sarà applicata per tutto il consumo di acqua potabile dell'impresa costituita dall'attività di autolavaggio ovvero cui la stessa afferisce, un sovrapprezzo che sarà definito con provvedimento separato.
7. Gli esercenti gli impianti di cui al comma 2), per i quali alla data dell'approvazione delle presenti norme non sia stato ancora concluso il contratto di somministrazione, hanno l'obbligo di inoltrare all'Autorità d'Ambito, apposita richiesta di autorizzazione, che comprovi le condizioni di cui al comma 2) – punti da 2 a 5 –, nonché indichi l'ubicazione e la

consistenza dell'impianto. Al parere favorevole dell'Autorità d'Ambito sono subordinati l'allacciamento e la conclusione del contratto di somministrazione.

Art. 16. RIEMPIMENTO PISCINE

1. Si definisce piscina la struttura fissa costituita da un complesso attrezzato per la balneazione, che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche, esercitate nell'acqua dei bacini stessi.
2. L'utilizzazione di acqua potabile distribuita tramite pubblico acquedotto per il riempimento di piscine è consentita esclusivamente per le piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate al pubblico, ovvero:
 - 1) piscine pubbliche (es. piscine comunali);
 - 2) piscine ad uso collettivo: inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi ecc.) nonché quelle a servizio di collettività, quali palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.

Modalità e tempi di riempimento

1. I proprietari delle piscine di cui al precedente comma dovranno comunicare con lettera raccomandata A.R. la data di inizio del riempimento, con un preavviso non inferiore a tre mesi.
2. Il Gestore rilascerà autorizzazione scritta specificando tempi e modalità di riempimento, che potranno variare in funzione delle caratteristiche delle diverse realtà territoriali.
3. Il riempimento delle piscine tramite pubblico acquedotto è comunque vietato nel periodo giugno-settembre, salvo diversa condizione che il Gestore provvederà a comunicare con i mezzi ritenuti idonei.
4. I proprietari delle piscine già in esercizio alla data di approvazione delle presenti norme, approvvigionate a mezzo di pubblico acquedotto, hanno l'onere di dichiarare sotto la propria personale responsabilità con comunicazione da indirizzare all'EGATO e, per conoscenza, al Gestore – Ruzzo Reti S.p.A. – la sussistenza dei requisiti del presente articolo.
5. La dichiarazione dovrà pervenire entro la data che il Gestore provvederà a comunicare tramite i mezzi ritenuti idonei. In difetto si applicano le norme del Regolamento inerenti gli Usi Impropri di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
6. Per le richieste di fornitura successive all'approvazione del presente Regolamento, i proprietari delle piscine hanno l'obbligo di inoltrare all'EGATO, apposita richiesta di autorizzazione, da cui si evinca il possesso dei requisiti indicati nel presente articolo, nonché la ubicazione e la consistenza dell'impianto.
7. Al parere favorevole dell'Autorità d'Ambito è subordinato il perfezionamento del contratto di

somministrazione.

Art. 17. TEMPI CARATTERISTICI DEL RAPPORTO DI FORNITURA

1. I tempi caratteristici del rapporto di fornitura (tempi di istruttoria, di esecuzione dell'allacciamento, di attivazione della fornitura) sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, di cui questo Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale.

TITOLO II - NORME TECNICHE

Art. 18. REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA SU STRADE. NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE: ALLACCIAMENTI DA CONDOTTE ADDUTTRICI

1. Ogni fabbricato o proprietà privata dovrà avere una diramazione separata, con una presa d'acqua distinta sul tubo principale.
2. In casi particolari il Gestore ha la facoltà di allacciare più fabbricati con una stessa derivazione di presa. Il diametro della presa sino al contatore sarà determinato dal Gestore che terrà possibilmente conto della quantità d'acqua richiesta.
3. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta ed apparecchio su suolo pubblico o comunque fino all'apparecchio misuratore principale è eseguito esclusivamente dal Gestore.
4. Il richiedente deve eseguire i lavori di scavo per la posa delle tubazioni secondo il tracciato concordato preventivamente con i servizi Tecnici del Gestore provvedendo se necessario ad ottenere l'autorizzazione dei proprietari degli immobili interessati, nonché tutte le altre autorizzazioni necessarie, esonerando il Gestore da ogni responsabilità in merito.
5. Il Gestore ha il diritto di allacciare altri utenti, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle derivazioni di presa posate sul suolo pubblico.
6. Per la riparazione dei guasti sulle intere derivazioni, provocati da terzi, il Gestore si riserva il diritto al risarcimento dei danni.
7. A chiunque altro è fatto divieto di manomettere, spostare o modificare le derivazioni o parte di esse.
8. Il richiedente, in accordo e secondo le indicazioni dei tecnici del Gestore addetti al lavoro, deve provvedere all'esecuzione delle opere murarie, degli scavi, rinterrì e ripristini necessari per la costruzione degli impianti di derivazione.

Art. 19. MISURATORE DI CONSUMI

1. Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti esclusivamente dal Gestore in relazione alla natura della fornitura. Tali apparecchi sono installati solo ed esclusivamente dal Gestore o da soggetti da esso incaricati.
2. Il Gestore ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavviso o di giustificazione; i cambi o gli spostamenti eseguiti su richiesta o per fatto dovuto al Cliente sono eseguiti a spese del Cliente stesso.
3. Gli apparecchi sono di proprietà del Gestore, i Clienti ne sono i custodi e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.
4. L'ubicazione del contatore è inderogabilmente al confine con la proprietà privata in sito idoneo, riparato dagli agenti atmosferici esterni, protetto dagli eventi pericolosi ipotizzabili con la normale diligenza; per il posizionamento del contatore ed eventuali dispositivi di limitazione della portata il Cliente dovrà fare riferimento alle specifiche condizioni indicate dal Gestore.
5. Il Cliente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto insistente su proprietà privata e a non aggravare o rendere meno agevole, in nessun modo, l'esercizio della servitù di acquedotto, così costituita in favore del Gestore o a limitarne comunque l'esercizio di manutenzioni o riparazioni.
6. Il Cliente è quindi responsabile dei danni provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, a lui imputabili, ed è tenuto a rimborsare, in tal caso, le spese di riparazione. In particolare, egli deve attivare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo.
7. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
8. Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.
9. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.
10. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'Utente avrà l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore.

Art. 20. SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DEL MISURATORE DI CONSUMI

1. Il Gestore può sostituire o modificare gli apparecchi di misura ogni qualvolta ciò sia necessario per specifiche esigenze tecniche.

2. Il Gestore ha la facoltà di imporre il cambiamento di ubicazione del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo non idoneo alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio nonché alla rilevazione dei consumi.

Art. 21. IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL MISURATORE DI CONSUMI

1. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del misuratore d'utenza, l'Utente finale ha l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore.
2. Qualora il misuratore d'utenza dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente finale, verrà sostituito a cura e spese del Gestore.
3. È diritto-dovere dell'Utente finale verificare periodicamente il misuratore d'utenza allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso. Quando l'Utente finale ritenga erronee le indicazioni del misuratore d'utenza potrà richiedere la verifica dello stesso che è effettuata dal Gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio. Alle operazioni di verifica deve essere invitato l'Utente. Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il misuratore d'utenza per effettuare la verifica lo stesso verrà sostituito con un nuovo misuratore d'utenza previa autorizzazione dell'Utente finale.
4. I misuratori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno; al superamento di tale limite di tolleranza, l'Utente finale sarà tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento del corrispettivo previsto (allegato A) che sarà addebitato nella prima fattura utile. Il misuratore rientri non sarà sostituito se l'esito della verifica rientra nei limiti di tolleranza.
5. Qualora, invece, sia riscontrato l'irregolare funzionamento del misuratore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto, sarà sostituito a titolo gratuito e si procederà al ricalcolo dei consumi. Il gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore mal funzionante.
6. Per i misuratori marcati MID si applica quanto previsto dall'art.5 del Decreto MISE n. 155 del 30/10/2013.

Art. 22. CONTROLLI AGLI APPARECCHI DI MISURA

1. I dipendenti del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori di proprietà pubblica, e comunque per

assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in rapporto al presente Regolamento e ai patti contrattuali. In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere, previo avviso, l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'Utente. Resta altresì salvo il diritto del Gestore di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato.

Art. 23. VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

1. Fino al momento previsto per il raggiungimento degli standard fissati dal Piano d'Ambito, il Gestore non può garantire ovunque ed in ogni momento i livelli minimi previsti dalla vigente normativa, sia in termini di portata che di pressione. Il Gestore deve informare il Cliente che ha richiesto la verifica della pressione di quanto sopra indicato e far presente i costi della verifica riportati nella tabella allegata (ALLEGATO A).
2. Il Cliente dopo aver ricevuto tale informativa può comunque chiedere la verifica del regolare livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica è effettuata previo appuntamento.
3. Il Gestore addebita a titolo di rimborso spese, nella prima bolletta utile, l'importo prestabilito approvato dall'Autorità d'Ambito.

Art. 24. MANOMISSIONI DELLE OPERE E DEL MISURATORE DI CONSUMI

1. Non sono ammesse manomissioni sulle tubazioni e/o apparecchiature a monte del misuratore di consumi. I contravventori, oltre al risarcimento del danno provocato, sono perseguiti a termini di legge.
2. È vietato effettuare collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell'acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua che, secondo le normative vigenti, non possiedono le caratteristiche di potabilità. Il Cliente deve astenersi da qualsiasi operazione sul misuratore di consumi, a pena del risarcimento dei danni. Per le manomissioni di cui al presente articolo, è in facoltà del Gestore sospendere la fornitura, senza preavviso.

Art. 25. INTERVENTI SULLE OPERE EFFETTUATI DAL GESTORE

1. In caso di interventi di manutenzione effettuati dal Gestore sulla rete e sugli impianti, è dato preavviso all'utenza nei modi e tempi indicati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. Il Cliente non può reclamare indennizzi o risarcimenti di sorta qualora, per cause derivanti da forza maggiore, sia temporaneamente privato dell'uso dell'acqua, anche senza preavviso.

TITOLO III - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Art. 26. AUTOLETTURA DEL MISURATORE DI CONSUMI

1. Il Cliente si impegna a consentire l'accesso degli incaricati del Gestore al misuratore di consumi, anche in qualsiasi altro momento questi lo richieda, per ogni necessità di servizio. Qualora non sia possibile eseguire la lettura, l'incaricato del Gestore rilascia apposito avviso per l'autolettura, contenente tutte le informazioni utili per facilitare il Cliente nella lettura del consumo. L'autolettura può essere comunicata dal Cliente anche telefonicamente o per via telematica nelle modalità indicate dal Gestore.
2. Nel caso in cui il Cliente non effettui l'autolettura, gli è attribuito un consumo presunto, determinato sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente, o del primo anno disponibile. Il Gestore, inoltre, indica chiaramente in bolletta che si tratta di lettura stimata e provvede ad effettuare il conguaglio con la successiva lettura reale, invitando il Cliente alla verifica della lettura riportata in bolletta. Il conguaglio del consumo presunto avviene rapportando il consumo effettivo al periodo intercorso tra le letture mediante il criterio del pro-die.

Art. 27. LETTURA DEL MISURATORE

1. Il Cliente ha l'obbligo di consentire in qualsiasi momento al personale del Gestore, o a terzi incaricati dallo stesso, l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. Il Gestore è tenuto a effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:
 - a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l'anno;
 - b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l'anno.
2. Le utenze condominiali sono considerate una utenza singola. Il gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso Utente finale nell'arco dell'anno temporale di riferimento:
 - c) nel caso di 2 tentativi di raccolta l'anno: 150 giorni solari;
 - d) nel caso di 3 tentativi di raccolta l'anno: 90 giorni solari.
3. Il gestore è tenuto a effettuare:
 - a) con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale;
 - b) con riferimento alle nuove attivazioni della fornitura, un tentativo di raccolta della misura

entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.

4. Nell'espletamento delle attività programmate di raccolta della misura, il gestore è tenuto a:
 - a) dare informazione preliminare agli Utenti finali dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione deve essere fornita in un intervallo temporale compreso tra i 5 e i 2 giorni lavorativi antecedenti la data del tentativo di raccolta, in forma riservata ai soli utenti coinvolti con contatore non accessibile o parzialmente accessibile, attraverso posta elettronica o messaggio SMS o telefonata o la modalità preferita indicata dall'Utente finale;
 - b) prendere in carico la misura raccolta dal Cliente finale e lasciata a disposizione da quest'ultimo;
 - c) dotarsi di modalità che permettano la produzione da parte del Gestore di evidenza, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione (ad esempio mediante documentazione fotografica). In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all'Utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa e dell'invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite.
5. Al fine dell'individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura è utilizzata la media aritmetica dei consumi degli ultimi tre anni o dell'eventuale minore periodo disponibile.

Art. 28. PROCEDURA DI AUTOLETTURA DEI MISURATORI DI UTENZA

1. Il Gestore mette a disposizione degli Utenti finali la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza, attraverso le seguenti modalità:
 - presso gli sportelli aperti al pubblico;
 - inviando comunicazione scritta agli indirizzi di contatto forniti dal gestore;
 - chiamando numero verde indicato in bolletta
 - accesso al portale aziendale disponibile per 365 giorni all'anno e 24 ore su 24, previa registrazione dell'utente.
2. Il Gestore prende in carico la misura comunicata dal Cliente con la modalità di autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.
3. Il Gestore fornisce immediato riscontro al Cliente sulla mancata presa in carico della misura da autolettura al momento stesso della comunicazione, nei casi in cui le modalità utilizzate permettano una risposta immediata.
4. Il Gestore fornisce riscontro al Cliente entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell'autolettura in caso di mancata validazione con le medesime modalità di comunicazione

utilizzate dal Cliente.

5. La misura comunicata con l'autolettura, che è risultata validata, è equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore, ma non assolve gli obblighi dei tentativi di raccolta previsti dalla vigente normativa.

Art. 29. STIMA E RICOSTRUZIONE DEI DATI DI MISURA DI UTENZA

1. In caso di indisponibilità per un Cliente dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture, relativamente ad un determinato intervallo temporale, il Gestore procede alla stima dei dati di misura calcolando il consumo stimato come previsto dalla vigente normativa. Nello stesso modo si procede alla ricostruzione dei consumi in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante.

Art. 30. FATTURAZIONE DEI CONSUMI

2. Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato dal Cliente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.
3. Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:
 - a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
 - b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
 - c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
 - d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
4. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del misuratore d'utenza, trascurando le frazioni di metro cubo.
5. Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione, il volume dei reflui scaricato in pubblica fognatura nonché il volume dei reflui depurati sono assunti pari al volume di acqua prelevato dall'acquedotto, salvo diversa previsione specifica.
6. Sulla base di questi criteri generali e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi, Ruzzo Reti S.p.A. potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra oppure addebitare importi stimati, contestualmente all'emissione di fatture calcolate sulla base delle letture effettive del misuratore d'utenza. I consumi stimati saranno determinati sulla base dei consumi medi annui dell'Utente finale. Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi stimati saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.

7. In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del misuratore d'utenza, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per l'Utente finale della corretta applicazione delle fasce di consumo o di eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà effettuato con il criterio del pro-die.
8. L'emissione della fattura per l'addebito dei consumi idrici si ha sempre salvo errori ed omissioni e, il relativo pagamento, non libera l'Utente finale dall'addebito di eventuali consumi erroneamente non imputati e quindi non fatturati e non pagati.

Art. 31. CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE

Tipo di fornitura e tariffa applicata

La bolletta riporta l'articolazione tariffaria applicata al cliente.

Periodo di riferimento della fatturazione

La bolletta riporta il periodo cui si riferisce la fatturazione, con la chiara distinzione tra periodi a lettura effettiva e periodi di acconto, i termini di scadenza del pagamento e la data delle ultime due letture o autoletture. Nelle bollette di acconto è chiaramente indicato se le letture di riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici.

Unità di misura

L'unità di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi d'acqua è il metro cubo (mc).

Contenuti minimi della bolletta

Ogni bolletta, contiene un quadro sintetico avente i seguenti requisiti minimi:

- Dati identificativi bolletta:
 - Data di emissione della bolletta
 - Codice identificativo della bolletta
- Dati identificativi utenza
 - Dati identificativi dell'Utente finale
 - Dati identificativi e collocazione della fornitura e del misuratore d'utenza
- Servizi erogati
 - Servizio di Acquedotto, Fognatura, Depurazione
- Consumi
 - Consumi effettivi, consumi presunti del periodo e totale
- Importo e modalità di pagamento
 - Totale importo bolletta

- Data di scadenza della bolletta
 - Modalità di pagamento
 - Messaggio di eventuali insoluti di pagamento
- Sportello Clienti
 - Numero verde per la segnalazione dei guasti
 - Modalità di accesso agli sportelli
 - Tempi di contestazione bolletta

Ogni bolletta riporta un quadro di dettaglio con Tipologia di utenza e tariffe applicate, Dettaglio dei consumi e della spesa, Periodo di riferimento, Lettura effettiva iniziale, Lettura effettiva o presunta finale, Giorni relativi al periodo di riferimento, Dettaglio dei consumi ripartiti per servizio, per scaglioni di consumo, per quote variabili e fisse, l'importo risultante, l'aliquota IVA applicata, Dettaglio degli altri oneri, Indicazione dei conguagli in bolletta, Totale Imposte, Totale IVA, Totale della bolletta.

Per i soli utenti finali che ne hanno diritto la bolletta riporta:

- i rimborsi dovuti alla restituzione di erronei addebiti in precedenti bollette
- gli indennizzi automatici, se effettuati in bolletta, dovuti al mancato rispetto di livelli specifici di qualità previsti dalla Carta del Servizio e la relativa causale.

- Situazione pagamenti relativi a bollette precedenti

La bolletta riporta sinteticamente la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dall'Utente finale.

- Modalità di pagamento

La bolletta riporta le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente.

- Effetti del ritardato pagamento

La bolletta riporta i riferimenti agli articoli del Regolamento nei quali vengono trattati gli effetti del mancato pagamento e la procedura di sospensione della fornitura.

- Comunicazione dell'avvenuto pagamento

La comunicazione nella quale è riportata una situazione di morosità relativa a bollette precedenti riporta anche le modalità di comunicazione da parte dell'Utente finale al Gestore dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare la sospensione della fornitura, nonché altri effetti della mancata comunicazione.

- Comunicazioni istituzionali

La bolletta riporta in prima pagina eventuali comunicazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), destinate agli utenti finali.

- Servizio guasti, informazioni e reclami

La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio guasti a cui l'Utente finale può rivolgersi in qualsiasi momento.

La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio di informazioni ai clienti. La bolletta riporta in maniera evidente il recapito per la presentazione al Gestore,

anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni.

La bolletta riporta altresì, informazioni su aggiornamenti dei corrispettivi e su caratteristiche della fornitura, eventuali aggiornamenti dei corrispettivi (indicando in modo completo la fonte normativa o contrattuale da cui derivano).

La bolletta riporta le Informazioni su ogni revisione ovvero aggiornamento del Regolamento e della Carta del Servizio.

Art. 32. RICONOSCIMENTO E GESTIONE DI PERDITE OCCULTE

1. In caso di lettura che evidenzi un consumo superiore del 50% rispetto al consumo storico dello stesso periodo, il personale del Gestore incaricato della lettura dei misuratori ne deve dare segnalazione al Cliente, se presente al momento della lettura, oppure lasciare o spedire presso l'indirizzo di fornitura (o di recapito) un apposito avviso, invitandolo a verificare il corretto funzionamento dell'impianto idraulico interno.
2. Il Gestore provvederà ad indicare esplicitamente nella bolletta il consumo anomalo e la possibile esistenza di una perdita con indicazione della facoltà, da parte del Cliente, di richiedere il riconoscimento come perdita occulta dei consumi; l'istanza di riconoscimento della perdita occulta, corredata da idonea documentazione, anche fotografica, dovrà essere presentata dall'utente nelle modalità indicate dal Gestore.
3. La perdita occulta, per essere tale, non deve essere visibile (poiché, ad esempio, le condutture sono interrate o inglobate nel cemento) e la rottura deve essere dipesa da circostanze accidentali e fortuite, indipendenti dalla volontà dell'Utente e non riconducibili a sua incuria o negligenza. Non possono pertanto considerarsi occulte le perdite le cui conseguenze e i cui segnali siano perfettamente visibili.
4. Il ricalcolo sarà concesso una sola volta per ciascuna utenza ogni 365 giorni solari da calcolarsi a partire dalla precedente richiesta. Qualora si verificassero ulteriori perdite entro 365 giorni solari dalla precedente richiesta, alle successive alla prima, pur non venendo riconosciute, relativamente al periodo intercorrente tra la data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di avvenuta riparazione, sui consumi eccedenti il consumo storico non sarà applicata la quota relativa ai servizi fognatura e depurazione. Su tutto il consumo del periodo saranno applicate le tariffe dell'acquedotto secondo gli scaglioni della tipologia tariffaria di appartenenza.
5. Dopo l'accoglimento di tre istanze di perdita l'Utente finale dovrà dare evidenza di aver provveduto al rifacimento dell'impianto interno, pena il mancato riconoscimento di successive perdite occulte.

Art. 33. UTENZE CONDOMINIALI

1. Per i consumi effettuati dalle utenze condominiali servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra i titolari delle singole unità immobiliari e il Gestore, le fatture saranno calcolate applicando la tariffa Impianto Multiplo

con contatore Singolo, definita dall'EGATO.

2. Nel caso di utenze condominiali servite da un Contatore Principale intestato al condominio, a valle del quale sono presenti contatori intestati ai titolari delle singole unità immobiliari (Contatori Secondari), il Gestore fatturerà l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati dal Contatore Principale e la somma dei consumi rilevati dai singoli Contatori Secondari, al Condominio.

Art. 34. CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

1. Il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore o imputabili a soggetti terzi, per ragioni di servizio, o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'Utente finale possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.
2. La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
 - a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri;
 - b) Utilizzo della risorsa idrica da parte di soggetto diverso dall'intestatario del contratto di utenza;
 - c) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
 - d) Prelievi abusivi;
 - e) Cessione dell'acqua a terzi;
 - f) In caso di pericolo per persone o cose;
 - g) Manomissione del misuratore d'utenza e delle opere di proprietà del Gestore, compresa la manomissione dei sigilli del misuratore d'utenza stesso;
 - h) Morosità persistente nonostante la messa in mora;
 - i) Mancata realizzazione da parte dell'Utente finale delle modifiche suggerite dal Gestore, in caso d'irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.
3. La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'Utente finale non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere d), e), i).

Art. 35. DEPOSITO CAUZIONALE

1. All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, richiede al Cliente un deposito cauzionale a garanzia dell'assolvimento degli obblighi di pagamento della fornitura, nelle modalità previste dalla delibera AEEGSI n.86/2013. In caso di morosità del Cliente, il Gestore si riserva la possibilità di trattenere tale somma fino alla concorrenza dei propri crediti e provvedere all'addebito di nuovo deposito, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente Regolamento e della legge.
2. In caso di morosità per importi minori o uguali al deposito, il Gestore non potrà limitare o sospendere il servizio.

3. Il deposito cauzionale è determinato: in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico. In caso di indisponibilità per un Utente finale dei dati di misura ottenuti in base alla raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture necessari per la determinazione del consumo medio annuo, il Gestore procederà a stimarlo in base al valore di riferimento delle tipologie di utenza attribuite nel contratto di fornitura idrica stipulato con l'Utente finale.
4. Sono escluse dall'applicazione del deposito cauzionale:
 - le utenze che abbiano attivato il pagamento delle fatture con addebito diretto su conto corrente bancario o postale o su carta di credito;
 - le utenze con agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza.
5. In tali casi il deposito cauzionale sarà restituito, maggiorato degli interessi legali, fermo restando che la perdita delle condizioni necessarie per l'applicazione dell'agevolazione tariffaria, determinerà di nuovo l'addebito della cauzione.
6. Il deposito cauzionale viene restituito alla cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, mediante l'emissione della fattura di cessazione entro 30 gg.solari dalla data della disattivazione, ovvero di voltura della fornitura. Sempre in caso di cessazione dell'utenza, qualora l'importo dovuto dall'Utente risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvede al rimborso della differenza tramite rimessa diretta entro 45 giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura.
7. Inoltre, al verificarsi delle cause di esclusione o di adeguamento che comportino un credito per l'Utente, l'ammontare viene restituito con la prima fatturazione utile maggiorato degli interessi legali. Per le utenze non domestiche con consumi annui superiori a mc. 500 il gestore può dare facoltà agli utenti finali di scegliere forme alternative al deposito cauzionale, previa autorizzazione dell'EGATO, come la fideiussione assicurativa o bancaria di importo pari a quello del deposito.
8. In caso di domiciliazione della bolletta, ove si verifichi una morosità determinata da insufficienza di fondi, le utenze in oggetto perdono il diritto all'esclusione dall'applicazione del deposito cauzionale.

Art. 36. FATTURAZIONE DEI CONSUMI

1. Il gestore effettua la fatturazione dei consumi con la periodicità prevista dalla normativa vigente.
2. Il calcolo dell'importo dovuto avviene applicando al consumo i corrispondenti valori di tariffa, secondo l'articolazione tariffaria stabilita dall'Autorità d'Ambito su base annuale.
3. Al valore così ottenuto si sommano la quota fissa e le imposte. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura

del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

4. Nel caso in cui il misuratore di consumi risulti guasto, tale da impedire la rilevazione dei dati di consumo, o venga trovato privo di piombatura, o comunque manomesso, i consumi sono calcolati, a partire dalla data dell'ultima lettura fatturata e non contestata, sulla base dei consumi del corrispondente periodo dell'anno precedente, o del primo anno i cui dati sono disponibili.
5. In mancanza di tale dato, i consumi sono calcolati riferendosi ai consumi registrati successivamente alla sostituzione del misuratore. In questo ultimo caso il periodo preso in esame dovrà essere significativo per la tipologia di utenza.
6. Le fatture relative ai consumi possono essere inviate al luogo di residenza o a qualsiasi altro dichiarato dal Cliente al momento della stipula del contratto o comunicato successivamente al Gestore. Il Cliente ha il dovere di comunicare tempestivamente al Gestore la variazione dell'indirizzo di recapito della fattura; in caso di omessa comunicazione e quindi di impossibilità a recapitare la fattura dei consumi, il Cliente sarà ritenuto responsabile e saranno applicate le sanzioni previste dal successivo art. 31.

TITOLO IV - PAGAMENTI

Art. 37. PAGAMENTO DELLE FATTURE E GESTIONE DELLA MOROSITÀ.

1. I corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza, specificata nella fattura, secondo le modalità indicate dal Gestore.
2. A tal fine, il termine di scadenza per il pagamento dovrà essere superiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta.
3. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette.
4. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento non possono essere in nessun caso imputati all'Utente finale. In ogni caso, il Gestore concede ulteriori 10 giorni dalla data di scadenza della fattura, per effettuare il pagamento senza addebito di alcuna penalità o interesse di mora.
5. Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che il Cliente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore di norma entro il termine di scadenza del pagamento indicato in fattura e comunque non oltre 20 giorni dalla data di scadenza.
6. Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla data di scadenza indicata in fattura e sempre che la stessa non sia stata integralmente pagata, il Gestore invierà una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., che vale anche come atto di messa in mora, attraverso una comunicazione scritta (raccomandata A/R o PEC), riportandovi gli estremi delle fatture non pagate.

7. Precedentemente alla diffida ad adempiere il Gestore ha la facoltà di sollecitare bonariamente il pagamento delle fatture scadute.
8. Su richiesta del Cliente, il Gestore è tenuto ad inviare copia della fattura insoluta.
9. Nella diffida ad adempiere il Cliente sarà avvisato delle modalità con cui dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento e, persistendo la morosità, della sospensione della fornitura del servizio idrico integrato o dell'eventuale riduzione del flusso idrico.
10. Per le utenze domestiche residenti la sospensione della fornitura sarà sostituita dalla limitazione di flusso, qualora determini una effettiva diminuzione della fornitura nei confronti del soggetto che ha determinato la morosità e le condizioni tecniche lo consentano.
11. Nella diffida ad adempiere saranno altresì indicate le conseguenti azioni per il recupero del credito e per la risoluzione del contratto.
12. La limitazione o la sospensione della fornitura del servizio idrico integrato non può essere effettuata se non sono trascorsi almeno 20 giorni solari dalla data di notifica della diffida ad adempiere.
13. Tutte le penali per morosità saranno addebitate in fattura.
14. In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza della fattura, verranno applicati i seguenti addebiti:
 - **Interessi di mora** pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali.
15. Gli utenti domestici residenti, che hanno diritto alle agevolazioni tariffarie per utenze deboli, regolamentate con delibera n. 49 del 18/12/2006 dall'EGATO, sono esentati dall'applicazione degli interessi di cui sopra.
16. Il Gestore è tenuto a garantire al Cliente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.
17. Il Gestore, in caso di importi complessivi consistenti e qualora l'Utente finale ne faccia espressamente richiesta, potrà comunque prevedere forme rateizzate di pagamento. Il piano di rateizzazione, concordato con il Gestore, deve stabilire un numero di rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'Utente finale che ne ha diritto, è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.
18. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
 - a) Degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) Degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di

scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

19. Gli interessi di dilazione non saranno applicati nei seguenti casi:
 - per prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
 - in presenza di elevati congruagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia, per cause imputabili al gestore;
 - agli utenti domestici residenti, che hanno diritto alle agevolazioni tariffarie per utenze deboli, regolamentate con delibera n. 49 del 18/12/2006 dall'EGATO.
20. L'Utente finale, a cui sia stata inviata la diffida ad adempiere oppure a cui sia stata già limitata o sospesa la fornitura e che effettui il pagamento, dovrà darne comunicazione scritta a Ruzzo Reti SpA, trasmettendo l'attestazione di avvenuto pagamento nelle modalità indicate nella diffida ad adempiere. L'Utente finale moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla limitazione o dalla sospensione della fornitura dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali. Nei casi in cui il Gestore abbia limitato o sospeso la fornitura per morosità, la riattivazione avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa.
21. Non può essere limitata o sospesa la fornitura del servizio idrico integrato:
 - in assenza di invio di comunicazione scritta di messa in mora;
 - quando il pagamento da effettuarsi è inferiore o uguale al deposito cauzionale;
 - nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza individuate dalle amministrazioni competenti;
 - nei giorni prefestivi o festivi;
 - quando l'Utente finale può dimostrare che il pagamento, pur essendo stato effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili allo stesso;
 - in presenza di procedure di verifica relative alla fatturazione, ai reclami e alle conciliazioni non ancora concluse (i casi di reiterazione o sollecito delle fattispecie sopra menzionate non saranno considerate nuove verifiche).
22. Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla sospensione della fornitura del servizio idrico integrato ovvero dalla riduzione del flusso, perdurando l'inadempimento, il Gestore potrà procedere alla risoluzione del contratto con l'eventuale sigillatura o rimozione del misuratore. In quest'ultimo caso, qualora il Cliente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le penalità e gli interessi di mora, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.
23. In caso di richiesta di nuovo contratto di fornitura da parte di un soggetto caratterizzato da una precedente morosità non ancora saldata, anche su un'altra utenza, il Gestore ha la facoltà di non accettare la richiesta fino all'estinzione del debito.

Art. 38. CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

1. Il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza

- maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che il Cliente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel rispetto, ove possibile, degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione.
2. La fornitura può inoltre essere sospesa nei seguenti casi:
 - a) inadempienza agli obblighi previsti dalle presenti norme e condizioni o in caso di dichiarazioni mendaci;
 - b) utilizzazione dell'acqua in ambiente o per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
 - c) utilizzazione dell'acqua da soggetto non corrispondente all'intestatario del contratto di utenza;
 - d) effettuazione di prelievi abusivi o abuso dei servizi forniti dal Gestore;
 - e) opposizione del Cliente alla rilevazione della lettura, allo svolgimento di altre operazioni di manutenzione o controllo;
 - f) nel caso in cui il Cliente, che sia imprenditore o persona giuridica fallibile, venga dichiarato fallito o sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, a meno che il curatore o il commissario giudiziale non dichiarino di voler subentrare nel contratto ai sensi dell'art. 74 LF;
 - g) manomissione delle opere o del misuratore di consumi, ivi compresa la rimozione della sigillatura;
 - h) morosità persistente oltre 15 giorni dalla data di notifica del sollecito di pagamento ed avviso di sospensione a mezzo raccomandata A.R.;
 - i) grave situazione di rischio immediato per persone e/o cose causato da perdite su tratti di competenza del Cliente o da eventuali contaminazioni dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto.
 3. Nel caso di morosità, lettera g), la sospensione viene disposta dal Gestore decorsi 15 giorni dalla data di notifica, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, del preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, senza che il Cliente abbia provveduto al riguardo.
 4. Nei casi indicati il Gestore può sospendere la fornitura senza obbligo di preavviso.
 5. Il Gestore, con la sospensione della fornitura, provvede all'apposizione dei sigilli al misuratore e all'addebito delle spese di chiusura dell'utenza. Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sospensione della fornitura idrica mediante chiusura del misuratore di consumi per causa imputabile al Cliente (misuratore non accessibile, accesso negato dal cliente, ecc.) il Gestore è autorizzato ad effettuare tutti gli interventi tecnici e/o lavori sulla linea idrica per sospendere la fornitura nei casi previsti dal presente Regolamento, addebitandone le spese relative al Cliente.
 6. Saranno altresì imputate al Cliente individuato quale causa di inquinamento dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto tutte le spese sostenute dal Gestore per analisi di laboratorio e manovre idrauliche.
 7. In caso di sospensione della fornitura, resta salva per il Gestore ogni altra azione per il

recupero del credito e delle somme eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

Art. 39. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Trascorsi 15 giorni dalla data di avvenuta sospensione dell'erogazione del servizio per morosità, senza che il Cliente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venir meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento.
2. Il Gestore provvede alla rimozione del misuratore di consumi e all'addebito delle spese di cessazione nonché di quelle postali di comunicazione della risoluzione del contratto.
3. Nel caso in cui il Cliente provveda alla riattivazione non autorizzata del servizio sospeso e/o alla rimozione dei sigilli apposti al misuratore in caso di sospensione della fornitura, il contratto si intende risolto per inadempimento senza il decorso dei 15 giorni di cui al presente articolo.

SEZ. III - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle fonti normative primarie, gli scarichi di acque reflue domestiche, industriali e di prima pioggia che recapitano nelle pubbliche fognature al fine di:

- a) prevenire, controllare e reprimere l'inquinamento delle acque;
- b) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi;
- c) disciplinare l'allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura;
- d) favorire, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua stabiliti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e s.m.i., il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e nell'adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
- e) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che detta disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e sul recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- f) perseguire gli obiettivi della L.R. n. 60/2001 e s.m.i. e della L.R. n. 31 del 29/07/2010 e s.m.i.;
- g) perseguire gli obiettivi del TICSII di cui alla Deliberazione ARERA 665/2017/R/IDR e del RQSII di cui alla Deliberazione ARERA 655/2017/R/IDR.

2. È esclusa dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi domestici, industriali e di prima pioggia che non recapitano nelle pubbliche fognature nere, per la quale si rinvia al D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 41. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ai sensi dell'articolo 74, lettera g), del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);
- b) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'articolo 74, lettera h), del decreto legislativo n. 152/2006;

- c) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato ai sensi dell'articolo 74, lettera i), del decreto legislativo n. 152/2006;
- d) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale ai sensi dell'articolo 74, lettera n), del decreto legislativo n. 152/2006;
- e) rete fognaria: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 74, lettera dd), del decreto legislativo n. 152/2006;
- f) fognatura separata, ai sensi dell'articolo 74, lettere ee), del decreto legislativo n. 152/2006: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni:
 - 1. una adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;
 - 2. l'altra adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- g) insediamento, installazione o edificio isolato: insediamento, installazione o edificio per il quale sia accertata dall'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sulla base del parere fornito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato o dal Comune, nei casi previsti dal comma 5, articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, nei limiti di cui all'articolo 1 della Legge Regionale 22 novembre 2001, n. 60 (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche), l'impossibilità tecnica ed economica, anche rapportata ai benefici ambientali perseguibili, di raccolta e convogliamento delle acque reflue verso un sistema di pubblica fognatura;
- h) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.lgs n. 152/06;
- i) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- j) nuovi scarichi: tutti quegli scarichi non rientranti del punto precedente e comunque attivati successivamente alla data di presa in consegna delle reti fognarie da parte dell'Ente Gestore o derivanti da insediamenti che siano soggetti a diversa destinazione, a interventi di ristrutturazione, ad ampliamenti e cambiamenti tali da dare origine ad uno scarico

- qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, compresa l'ipotesi in cui l'attività venga trasferita in altro luogo, o comunque venga modificato il recapito dello scarico terminale;
- k) acque reflue assimilabili alle domestiche: acque rientranti nella relativa definizione prevista dalla normativa vigente;
 - l) acque di prima pioggia: primi 40 metri cubi di acqua per ettaro sulla superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da tale computo le superfici coltivate (L. R. n. 31 del 29-07-2010);
 - m) acque di well point: acque derivanti da sistemi di pompaggio per l'abbassamento temporaneo della falda acquifera;
 - n) titolare dello scarico:
 - 1. per gli scarichi esclusivamente di acque reflue domestiche, anche se provenienti da attività imprenditoriali, è il proprietario dell'immobile da cui origina lo scarico o l'amministratore dello stesso in rappresentanza dei proprietari;
 - 2. per gli scarichi industriali, di acque reflue di prima pioggia o scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche, è il titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
 - o) fognatura mista: sistema fognario che raccoglie e allontana acque reflue urbane e acque meteoriche;
 - p) fognatura nera: sistema fognario che raccoglie e allontana esclusivamente acque reflue domestiche e/o acque reflue industriali e/o acque reflue di prima pioggia;
 - q) i singoli tratti della rete fognaria si distinguono in:
 - i. fognolo: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'allacciamento alla fognatura pubblica;
 - ii. fognatura pubblica: canalizzazione costituita da collettori principali e secondari, che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di allacciamento, convogliandole nell'impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale;
 - iii. depuratore: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico ed inorganico delle acque reflue, mediante processi fisico - meccanici e/o biologici e/o chimici;
 - iv. abitante equivalente: quantità di sostanze organiche biodegradabili derivate da un'utenza civile o assimilabile a questa, convogliate in fognatura nell'arco temporale di un giorno (24 ore) cui corrisponde una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (120 ore) pari a 60 grammi di O₂ al giorno (D.Lgs. 152/06 art. 74-Definizioni);
 - v. fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - r) Autorizzazione Unica Ambientale: provvedimento istituito dal D.P.R. nr. 59 del 13 marzo 2013. È rilasciato su istanza di parte ed incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni

ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006) tra cui l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e/o di prima pioggia.

- s) Per quanto non espressamente richiamato nell'art.41 si faccia riferimento alle definizioni dell'articolo 1 del TICSII e dell'articolo 1 del RQSII.

Art. 42. SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

1. Il servizio di fognatura e depurazione viene prestato al titolare dello scarico negli stabili ubicati in zone servite dalla rete fognaria, previa costruzione di un allaccio per ogni insediamento ai sensi della legislazione vigente.
2. Per gli scarichi di acque reflue domestiche ad uso abitativo, il titolare dello scarico è il proprietario dell'unità immobiliare o l'amministratore del condominio i cui reflui recapitano in pubbliche fognature.
3. Per gli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche, il titolare dello scarico è il titolare/legale rappresentante dell'attività da cui ha origine lo scarico.
4. Per gli scarichi di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, il titolare dello scarico è il titolare/legale rappresentante dell'attività che dà origine allo scarico in fognatura.

Art. 43. DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'allaccio viene rilasciata al titolare dello scarico ed ha durata indeterminata.
2. Qualsiasi modifica o variazione, anche parziale, dell'allaccio comporta la necessità di una nuova richiesta di autorizzazione.
3. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata al titolare dello scarico ed ha durata stabilita dalla normativa vigente.
4. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico aventi caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, dove quest'ultimo ne risulti soggetto.

Art. 44. ACCERTAMENTI E CONTROLLI

1. Il Gestore può effettuare controlli su insediamenti di tipo residenziale, di servizi nonché dove si svolgano attività commerciali ed industriali, nei modi e nei termini ritenuti più opportuni per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento nonché del rispetto dei valori limiti di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Le operazioni di accesso, verifica, verbalizzazione delle eventuali contestazioni verranno effettuate dal personale tecnico del Gestore, il quale deve qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento (o documento analogo) chiedendo immediatamente l'assistenza del soggetto titolare dello scarico (o di persona da esso incaricata). Essa è sempre tenuta a fornire le

- informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, facilitando, in ogni modo possibile, le operazioni di controllo.
2. In materia di allacci alla pubblica fognatura di cui alla sezione III Titolo II del presente Regolamento, il Gestore, sulla base della legislazione vigente,
 - a) accerta il buon funzionamento e lo stato di manutenzione delle opere realizzate per l'allaccio e ha facoltà di controllarne i relativi lavori durante e dopo la loro esecuzione, ai fini di verificare la conformità al progetto autorizzato, alle norme tecniche del presente regolamento e di legge, nonché alle norme di buona esecuzione;
 - b) controlla i sistemi di misurazione della portata degli scarichi, ove presenti.
 3. Nel caso siano riscontrate irregolarità o difformità, l'Autorità competente – su segnalazione del Gestore -può, a seconda dei casi, prescrivere la demolizione delle opere difformi o irregolari, e/o far eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato e/o disporre l'interruzione degli scarichi.
 4. Per il controllo degli scarichi di acque reflue industriali di cui alla sezione III Titolo III del presente regolamento, il Gestore:
 5. effettua all'interno degli insediamenti produttivi ed in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, anche all'interno dei reparti o locali in cui si svolga il ciclo di produzione, tutte le ispezioni che ritiene necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi; ha facoltà di verificare le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla legge e dal presente regolamento, l'osservanza delle prescrizioni integrative eventualmente contenute nell'autorizzazione allo scarico, gli altri eventuali controlli in conformità al D. Lgs. n. 152/06, nonché la funzionalità degli impianti di pretrattamento e di depurazione adottati o prescritti, gli elementi necessari per la determinazione del corrispettivo di fognatura e depurazione, nonché la veridicità dei valori denunciati. In particolare, il Gestore è tenuto ad effettuare tentativi di raccolta dei dati di volume scaricato in accordo all'art.27 del TICSÌ e ad effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria, in accordo all'art.28 del TICSÌ.
 6. Tali controlli si esplicano attraverso ispezioni, misure, analisi, prove, campionature, sopralluoghi, prelevamenti e quant'altro si renda necessario per gli accertamenti del caso.
 7. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento ed i pozzetti devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del Gestore, a spese e cura degli utenti stessi.
 8. I campionamenti degli scarichi possono essere effettuati anche senza preavviso al titolare dello scarico.
 9. I prelievi potranno essere istantanei o medio-compositi; essi saranno costituiti da un solo campione, comunque rappresentativo dello scarico, destinato ad essere analizzato presso il laboratorio del Gestore o laboratorio esterno. L'analisi dei campioni sarà effettuata secondo le metodiche previste dalle norme vigenti.

10. Il titolare dello scarico è tenuto a consentire tali ispezioni e controlli ed eventualmente ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante i sopralluoghi sopra indicati, oltre a fornire ogni documento e notizia utile al buon esito dei controlli gli venisse richiesta, a pena di decadenza dall'autorizzazione allo scarico.
11. È comunque fatta salva l'attività di vigilanza e controllo, di prevenzione e repressione degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
12. Qualora nell'esercizio di tali controlli, sia sugli allacci che sugli scarichi vengano individuate difformità tali da compromettere la funzionalità della fognatura o la salvaguardia delle esigenze della tutela ambientale ed igienico sanitaria o del ciclo depurativo, oppure in caso di riscontro di violazione delle prescrizioni del presente regolamento o delle norme vigenti in materia, il Gestore trasmette all'autorità competente relazione sulle violazioni e sulle inadempienze riscontrate.
13. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio, ma il Gestore è comunque tenuto a fornire tutti i dati di cui dispone qualora essi vengano richiesti dalle autorità che abbiano titolo, ai sensi della legislazione vigente, ad esercitare funzioni di amministrazione attiva o di controllo nelle materie disciplinate dal presente Regolamento.
14. Il soggetto Gestore ha sempre facoltà di richiedere all'Agenzia Regionale Tutela Ambiente, con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il rischio di non rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'allaccio, nonché il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle pubbliche fognature.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ALLACCI

Art. 45. OBBLIGO DI ALLACCIO

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria, secondo le modalità tecniche ed il procedimento autorizzatorio indicati nel presente Regolamento, tutti i titolari di scarichi di acque reflue domestiche e assimilabili alle domestiche, provenienti da insediamenti i cui confini si trovano ad una distanza non superiore a duecento metri dall'asse della pubblica fognatura secondo la linea del minimo tracciato tecnicamente realizzabile. Diversamente, i titolari degli scarichi potranno essere autorizzati dall'Ente competente all'utilizzo di uno dei sistemi di smaltimento previsti dalla normativa vigente.
2. L'allacciamento deve essere realizzato previa presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi di quanto prescritto dal presente Regolamento.
3. Nel caso di reflui industriali il Gestore ha la facoltà di prescrivere nell'Autorizzazione allo Scarico l'adozione di adeguato impianto di pretrattamento dei reflui nonché di imporne e di verificarne il corretto funzionamento.

4. In via eccezionale, il titolare dello scarico può essere esentato dall'obbligo d'allaccio alla rete fognaria, nel rispetto della normativa vigente ed in presenza di regolare concessione edilizia, qualora l'allaccio comporti l'attraversamento di terreni privati oppure qualora dimostri, con un'opportuna analisi costi-benefici di natura economica/ambientale, che sussistano oggettivi impedimenti tecnici (ad es. dislivello superiore a metri 10 o ostacoli permanenti) o ambientali (ad es. vincoli ambientali, paesistici o archeologici) all'allaccio. In tali casi, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentito l'Ente Gestore della pubblica fognatura, può autorizzare il titolare dello scarico all'utilizzo di diversi sistemi di smaltimento previsti dalla normativa vigente.
5. In caso di inerzia, previa diffida, il Gestore può segnalare al Comune, o altre autorità competenti in forza di legge, di disporre l'interruzione dello scarico e/o l'esecuzione d'ufficio, a spese dei soggetti obbligati, delle opere necessarie all'allaccio.

Art. 46. PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente competente ai sensi della normativa vigente.
2. I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue industriali e/o di prima pioggia, prima dell'attivazione dello scarico in pubblica fognatura acque nere, devono rivolgere la domanda di autorizzazione all'Autorità competente ai sensi della normativa vigente.
3. La domanda d'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura acque nere va presentata su apposito modulo, predisposto dal Gestore, completo in tutte le sue parti e in tutti gli allegati relativi al tipo d'insediamento da cui proviene lo scarico.
4. Il richiedente l'allacciamento, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione è tenuto a versare un contributo di "spese tecniche e generali di istruzione della pratica e controllo" stabilito dal Gestore a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal medesimo per l'istruttoria della pratica, per gli eventuali sopralluoghi, per l'eventuale progettazione delle opere di scarico o per l'eventuale predisposizione delle opere d'allacciamento. Importi e modalità di riscossione sono fissati dal Gestore (Allegato C).
5. Per eventuali attraversamenti di terreni e/o strade il richiedente dovrà fornire preventivamente al Gestore il nulla osta rilasciato dal proprietario (Ente competente o privato) o una dichiarazione, debitamente firmata e datata, che esso verrà fornito almeno sette giorni prima della data di inizio lavori da comunicarsi per vie ufficiali.
6. Tutti gli elaborati di progetto dello scarico devono essere firmati da tecnico abilitato.
7. L'Ente Gestore può effettuare in qualunque momento controlli atti a verificare la conformità delle opere realizzate con quanto autorizzato e, nel caso accerti difformità e/o carenze, procede alla diffida con contestuale indicazione delle difformità rilevate, stabilendo altresì un tempo massimo per sanarle, pena la revoca dell'autorizzazione.

Art. 47. LAVORI DI ALLACCIO

1. I lavori di allacciamento sono posti a carico dell'utente e devono essere eseguiti in conformità alla normativa vigente in materia, alle norme del presente Regolamento, nonché alle disposizioni tecniche dettate dal Gestore. Il Gestore si riserva la facoltà di eseguire i lavori di allacciamento previa corresponsione dei relativi compensi rispettando le direttive previste nella deliberazione nr. 655/2015 dell'ARERA. L'inizio e la fine dei lavori di allaccio devono essere sempre comunicati per iscritto al Gestore per le eventuali opportune verifiche.
2. Il Gestore si riserva la facoltà, di verificare in qualsiasi momento l'avvenuta osservanza delle prescrizioni impartite nel provvedimento autorizzativo. In caso di allaccio non conforme alle prescrizioni fornite, il Gestore sospenderà l'autorizzazione fino ad un massimo di 60 giorni, in modo che il titolare dell'allaccio/scarico possa ripristinarne la conformità; qualora alla scadenza della sospensione non si sia provveduto all'adeguamento di cui sopra, l'autorizzazione si intenderà decaduta ed il Gestore si riserverà di comunicare la revoca all'autorità competente.
3. Qualora, per effettuare l'allaccio, si rendessero necessari scavi e/o manomissioni di aree pubbliche (es. proprietà di Comune, Provincia, ANAS, ecc.) gli interessati dovranno ottenere dall'Ente proprietario dell'area regolare nulla osta, da produrre come da art.8 del presente Regolamento.
4. L'allaccio dovrà essere eseguito entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, decorsi i quali, il richiedente dovrà procedere alla richiesta di una nuova autorizzazione.

Art. 48. OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLACCI

1. Il Gestore promuove apposite campagne volte ad individuare gli insediamenti soggetti all'obbligo di allaccio e a verificare, per le utenze già allacciate, la loro regolarità. I relativi oneri di allaccio o di adeguamento, quando necessari, sono a carico degli utenti.
2. L'adeguamento degli allacci deve inoltre avvenire nel caso in cui sussistano motivi igienico-sanitari, di sicurezza e funzionalità degli impianti stessi, o comunque in caso di non conformità alle norme vigenti in materia.
3. L'onere relativo a tali adempimenti è posto a carico dell'utente.

Art. 49. MODALITA' TECNICHE DI ALLACCIAMENTO ALLA CONDOTTA PUBBLICA

1. Per l'allacciamento alla condotta pubblica, dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente le predisposizioni lasciate al momento della realizzazione della condotta dalla ditta realizzatrice.
2. In assenza di tali predisposizioni, l'utente sarà obbligato ad allacciarsi al pozzetto posto subito a valle, nel senso di scorrimento della condotta, del punto di uscita del fognolo di allaccio, qualora esso non sia posto ad una distanza superiore ai trenta metri, in caso

contrario dovrà scrupolosamente attenersi alle indicazioni tecniche riportate sull'autorizzazione.

3. Sul suolo pubblico dovrà confluire un solo fognolo, per cui eventuali raccordi di più tubazioni dovranno essere effettuati all'interno della proprietà privata.
4. È fatto divieto allacciarsi direttamente sugli impianti di sollevamento delle condotte pubbliche.
5. In ogni caso l'utente dovrà sempre attenersi a quanto indicato nell'autorizzazione all'allaccio/scarico.

Art. 50. MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

1. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fognoli privati (es. pulizia o riparazione), sia all'interno che all'esterno degli edifici, fino al punto di allaccio alla rete pubblica, sono a carico dei titolari dell'allaccio/scarico. Qualora, in dipendenza di quanto sopra, si rendessero necessari scavi e/o manomissioni di aree pubbliche, gli interessati, prima di dare inizio ai lavori, dovranno ottenere le relative autorizzazioni da parte dell'Ente proprietario dell'area e dovranno darne comunicazione all'Ente Gestore.
2. Gli utenti restano comunque responsabili di eventuali danneggiamenti arrecati alle condotte pubbliche, causati da lavori di qualsiasi genere eseguiti nelle aree circostanti, o dall'accrescimento delle radici di piante poste in prossimità delle condotte stesse.
3. Qualora la realizzazione ex novo o la modifica di una fognatura pubblica esistente, comporti la variazione del punto di allaccio di uno più fognoli, i lavori di adeguamento degli stessi saranno a carico dell'Ente Gestore.

Art. 51. SERVITU' DI FOGNATURA

1. Nel caso in cui il nuovo allaccio alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognoli esistenti (anche se ubicati su suolo pubblico) o attraversando proprietà private, l'interessato deve ottenere un nulla osta dal proprietario del fognolo o del fondo interessato, presentandone copia autenticata congiuntamente alla domanda di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art.8 del presente Regolamento. Resta inteso che, anche se viene utilizzato un allaccio esistente, ogni singolo fognolo dovrà essere provvisto di apposito pozzetto di ispezione e campionamento.
2. Qualora, per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, fosse necessario intervenire attraverso aree comuni (ad es. in aree condominiali) o altrui proprietà e quindi si rendesse necessario il passaggio temporaneo di operai, materiali e mezzi, l'avente diritto non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio o di condotto, a norma dell'art. 843 del codice civile, in seguito ad ordinanza del Sindaco da rilasciarsi su richiesta del Gestore.
3. L'eventuale indennità di fognatura per il passaggio temporaneo nell'altrui proprietà sarà attribuita e liquidata, in caso di controversia tra le parti, dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 52. MODIFICA DELL'ALLACCIO

1. Ogni insediamento allacciato alle pubbliche fognature deve provvedere alla regolare manutenzione e al buon funzionamento degli impianti e delle condotte di allaccio.
2. Chiunque voglia rifare o variare, anche parzialmente, il tracciato o il punto di allaccio alla pubblica fognatura, deve richiedere nuova autorizzazione, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
3. Per la semplice sostituzione delle tubazioni esistenti in proprietà privata è sufficiente una comunicazione al Gestore per l'espletamento dei controlli di competenza.

Art. 53. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Le acque meteoriche dovranno essere raccolte da tubazioni separate dalle altre acque di scarico e convogliate, ove esistente, alla rete di raccolta delle acque piovane o ad altro corpo recettore, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. La rete pubblica per acque nere non potrà, in ogni caso, essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche.

Art. 54. NUOVE LOTTIZZAZIONI

1. Per tutti gli interventi urbanistici, di iniziativa pubblica o privata, in aree di nuova urbanizzazione o di estensione/recupero di urbanizzazioni esistenti con incremento del carico urbanistico che comportano la realizzazione di nuove opere di fognatura o depurazione o l'ampliamento e la ristrutturazione di opere esistenti o che prevedono l'allacciamento alle reti esistenti o in progetto, del servizio integrato in uso al Gestore, si dovrà fare riferimento al D.G.R. nr. 792 del 04/11/2013 e s.m.i..

Art. 55. ALLACCIAMENTO DI LOCALI POSTI A QUOTA INFERIORE DEL PIANO STRADALE

1. Qualora i liquami provengano da utenza posta oltre 0.5 m sotto il piano stradale, e ad una quota finale della condotta di allacciamento tale da rendere impossibile l'immissione per gravità nella pubblica fognatura, sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere necessarie al sollevamento dei liquami e dei relativi accorgimenti tecnici atti ad evitare rigurgiti del refluo fognario.
2. In tali casi, si deve prevedere l'installazione di un impianto di sollevamento che abbia le seguenti caratteristiche:
 - a) la prevalenza e la portata devono essere adeguate rispettivamente alla quota d'immissione nella fognatura ed alla potenzialità della stessa;
 - b) le acque di scarico devono essere pompate fino ad un'altezza pari a quella del piano stradale all'interno di un pozzetto collegato per caduta al collettore;
 - c) si deve obbligatoriamente installare idonea valvola di non ritorno o antiriflusso.

3. In nessun caso è ammesso lo scarico dei reflui in recapiti diversi dalla fognatura. All'uopo possono essere imposte apparecchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi d'accumulo.
4. È ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e misura, in un unico impianto di sollevamento.
5. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della pubblica rete fognaria.

Art. 56. ALLACCIAMENTI TEMPORANEI E PROVVISORI

1. Al fine di evitare l'inquinamento del suolo sul quale si voglia costruire un fabbricato, o qualsiasi volta si installi un cantiere mobile, il Gestore può consentire l'uso di una o più immissioni nella fognatura comunale, ove presente, come scarico temporaneo dei servizi igienici per gli operai addetti alle nuove costruzioni.
2. Tale allacciamento temporaneo è subordinato all'allaccio temporaneo dell'approvvigionamento idrico da parte del Gestore.
3. La durata della concessione degli scarichi temporanei sarà stabilita di volta in volta e comunque non può essere superiore alla durata dell'allacciamento idrico.
4. Tutti gli scarichi devono essere provvisti di acqua corrente sufficiente ad evitare l'arresto delle deiezioni nei canali.
5. L'utente resta comunque obbligato, una volta terminati i lavori di costruzione, a richiedere l'autorizzazione definitiva relativa allo scarico dei liquami del nuovo fabbricato, secondo le modalità riportate nel presente Regolamento.
6. Nell'ipotesi di allacci provvisori legati ad esigenze di breve durata (es. manifestazioni, sagre, fiere, ecc.) il Gestore, a seguito di apposita istruttoria, può rilasciare apposita autorizzazione provvisoria.
7. La richiesta di autorizzazione provvisoria deve essere inoltrata dal soggetto Competente almeno 10 giorni prima dell'attivazione dello scarico.
8. Spese ed oneri relativi all'allacciamento provvisorio e temporaneo sono a carico dell'Utente.

Art. 57. DIVIETO DI PASSAGGIO CON CONDOTTE DI ACQUE NERE SU CONDOTTE O CANALI DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE

1. Al fine di evitare eventuali inquinamenti di corsi di acque superficiali, del suolo e del sottosuolo, è fatto assoluto divieto di realizzare condotte di scarico di acque nere, siano esse a gravità o in pressione, all'interno di condotte o di canali adibiti allo smaltimento delle acque bianche.

2. Il Comune, o altra autorità competente in forza di legge, può, qualora sussistono notevoli impedimenti tecnici e/o un eccessivo onere economico dei lavori di allaccio, in deroga al comma precedente, consentire il passaggio di condotte di acque nere all'interno di condotte o canali adibiti allo smaltimento di acque bianche, obbligando l'utente a porre in opera tutti gli accorgimenti tecnici ritenuti necessari.

Art. 58. IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE DERIVANTI DA SISTEMI DI POMPAGGIO PER L'ABBASSAMENTO TEMPORANEO DELLE ACQUE DI FALDA (IMPIANTI DI WELL-POINT)

1. Il Gestore, in via eccezionale e valutata l'idoneità delle condotte interessate, può consentire l'immissione temporanea delle acque provenienti da impianti di Well-point all'interno della condotta delle acque nere.
2. La durata dello scarico e gli accorgimenti tecnici da porre in essere verranno stabiliti di volta in volta.
3. Per ogni metro cubo di acqua scaricata, l'utente dovrà corrispondere al Gestore un importo pari alla tariffa corrente del Servizio Idrico Integrato. Tale importo, calcolato moltiplicando i m3 complessivamente scaricati per la Tariffa del servizio di fognatura e depurazione corrente + IVA, secondo legge, dovrà essere corrisposto anticipatamente ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.
4. Su richiesta del Gestore, l'utente dovrà apporre apposito misuratore di portata al fine di stabilire l'esatta quantità dell'acqua scaricata.

TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 59. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente titolo:
 - a) gli scarichi di acque reflue industriali e acque reflue di prima pioggia, esistenti e nuovi, ai sensi della normativa vigente in materia e dell'art.2 del presente Regolamento;
 - b) gli scarichi di acque reflue industriali e di prima pioggia esistenti già autorizzati provenienti da insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
 - c) gli scarichi di acque reflue industriali per i quali si intenda svolgere il servizio mediante autocisterne ai sensi dell'art. 73 del presente Regolamento.
2. Gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche esistenti sono sempre ammessi nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 60. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia rientra tra le autorizzazioni assorbite dall'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) secondo quanto stabilito dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
2. L'AUA si applica alle piccole e medie imprese secondo quanto definito dall'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18/04/2005, non soggette all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e che hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli abilitativi previsti (art. 1, co. 1, DPR n. 59/2013).
3. L'AUA non trova applicazione nel caso di progetti sottoposti a procedimenti di VIA che per previsione di legge statale o regionale includano e sostituiscano tutti gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale (art. 1, co. 2, DPR n. 59/2013).
4. L'AUA è rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di appartenenza e ha una durata pari a 15 anni dalla data del rilascio.
5. Il rinnovo dell'AUA deve essere richiesto almeno sei mesi prima della scadenza.
6. Per le categorie non rientranti nel provvedimento di AUA, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata direttamente dal Gestore.
7. L'autorizzazione allo scarico, nei casi previsti dal precedente comma, è richiesta direttamente al Gestore, ha una durata di 4 anni ed il rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza.
8. Nelle more del rinnovo, se la domanda è stata presentata nei termini di cui all'articolo precedente, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e fino all'adozione del nuovo provvedimento, ai sensi dell'art. 124 c.8 D.lgs. 152/06.
9. L'autorizzazione deve prevedere il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e dal presente regolamento anche per gli scarichi parziali.
10. Salva l'applicazione di oneri e sanzioni conseguenti, l'autorizzazione può essere revocata ove vengano rilevati danni, alterazioni o comunque disfunzioni rispetto al normale esercizio della rete fognaria o dell'impianto di depurazione.
11. In caso di accertamento di allaccio abusivo, il trasgressore verrà segnalato all'autorità competente ed è punibile secondo quanto previsto dal titolo V del Dlgs 152/06 e s.m.i..
12. Le autorizzazioni degli scarichi di acque reflue domestiche e di quelle assimilabili alle domestiche, salvo espressa indicazione del Gestore, non sono soggette a rinnovo. Qualora però le caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico dovessero subire variazioni rispetto a quanto autorizzato, sarà necessario inoltrare nuova istanza.
13. L'attivazione d'ogni nuovo scarico s'intende autorizzata dal giorno seguente alla data d'emissione dell'autorizzazione allo scarico; resta obbligo dell'utente comunicare al Gestore l'avvenuta attivazione dello scarico entro il termine perentorio di 7 giorni.
14. Le date di inizio e di fine dei lavori di allaccio alla pubblica fognatura dovranno essere comunicate in via preventiva al Gestore. A seguito della conclusione dei lavori si dovrà

trasmettere al Gestore idonea documentazione fotografica comprovante la regolare esecuzione degli stessi.

Art. 61. VOLTURA DI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

1. Nei casi di variazione della ragione sociale dell'organizzazione titolare dell'autorizzazione allo scarico o di cessione dell'immobile ad altra organizzazione e in ogni altro caso di variazione della titolarità dello scarico senza modificazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue scaricate, il nuovo titolare ha obbligo di presentare istanza di voltura utilizzando lo specifico modulo prestampato scaricabile dal sito internet www.ruzzo.it, corredato da tutta la documentazione richiesta.
2. Per le autorizzazioni allo scarico ricomprese nell'AUA, la Richiesta di Voltura va presentata al SUAP del Comune di appartenenza. Nei casi in cui l'autorizzazione allo scarico sia rilasciata direttamente dal Gestore, eventuali Richieste di Voltura vanno inoltrate al Gestore medesimo.

Art. 62. AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE ALLO SCARICO

1. Nei casi in cui si richiedano autorizzazioni allo scarico temporanee dovuti ad eventi quali manifestazioni, rassegne, sagre, ecc., limitati nell'arco temporale di 30 giorni, il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto alla presentazione di regolare istanza di autorizzazione allo scarico.

Art. 63. SCARICHI DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DA FOGNATURE SEPARATE

1. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento da fognature separate e da altre condotte separate di cui all'articolo 14 comma 2 della L.R. n. 31/2010 e succ. mod. sono soggetti a comunicazione al Gestore della rete fognaria in caso di recapito in rete fognaria o all'Autorità competente individuata dalla legislazione vigente.
2. La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) caratteristiche tecnico-costruttive della fognatura o delle altre condotte separate, comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia;
 - b) la delimitazione, l'area e le caratteristiche della superficie scolante afferente alla fognatura o alle altre condotte separate, e le tipologie di attività svolte su di essa;
 - c) ubicazione dello scarico.


Art. 64. AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

1. Le casistiche generali per le quali il dilavamento delle superfici esterne dalle acque meteoriche possono costituire un fattore di inquinamento, ai sensi della L.R. n. 31 del 29-07-2010, sono individuate nelle seguenti:

- a) svolgimento all'aperto di fasi di attività o di particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi, operazioni di spillamento, sfiati e condense di alcune installazioni o impianti che non possono essere raccolti puntualmente.
2. Ai sensi dell'art. 17 L.R. 31/10, sulla base delle situazioni generali sopra descritte, si identificano di seguito, in un elenco esaustivo, i settori produttivi o attività soggetti alla disciplina di cui all'art. 113 comma 3, del D.Lgs 152/06:
 - a) industria petrolifera;
 - b) industrie chimiche;
 - c) trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
 - d) stazioni di distribuzione di carburante;
 - e) autofficine;
 - f) autocarrozzerie;
 - g) autolavaggi;
 - h) depositi di mezzi di trasporto pubblico;
 - i) depositi di veicoli destinati alla rottamazione;
 - j) depositi di rottami;
 - k) depositi di rifiuti, centri di raccolta, cernita o trasformazione degli stessi;
 - l) stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni, le cui aree esterne siano adibite ad attività per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
3. Le superfici scolanti dei settori produttivi o attività di cui all'articolo 17 commi 1 e 2 della L. R. n. 31 del 29-07-2010 sopra riportate, interessate da operazioni e attività dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento devono essere rese impermeabili.

Devono inoltre essere realizzati:

- a) un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a tenuta e tale da impedire l'immissione delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, se del caso, con attigua vasca volano;
 - b) un idoneo sistema di trattamento delle acque raccolte in situ o il convogliamento di tali acque in impianti di depurazione con modalità tali da rispettare le normali portate diluite della rete.
4. Si riporta a seguire uno schema esemplificativo di un sistema di raccolta, separazione e trattamento delle acque di prima pioggia:



5. È fatto obbligo al titolare dello scarico mantenere in piena efficienza il sistema di raccolta, separazione e trattamento delle acque di prima pioggia. In particolare, in merito ai volumi disponibili per l'accumulo, è obbligatorio effettuare almeno una pulizia annuale della vasca di accumulo con smaltimento a norma di legge degli eventuali residui solidi. Di tali smaltimenti il titolare dello scarico, su richiesta del Gestore, è tenuto a fornire evidenza.
6. I titolari delle attività commerciali ed industriali le cui aree esterne sono a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, presentano l'istanza al Gestore del Servizio Idrico Integrato per lo scarico delle acque di prima pioggia, corredata dalle seguenti informazioni:
 - a) tipologia, dimensioni e localizzazione delle aree esterne;
 - b) attività svolte in ognuna delle suddette aree di pertinenza, con l'indicazione delle potenziali fonti di inquinamento derivanti dalle attività stesse;
 - c) valutazione qualitativa e quantitativa dello scarico;
 - d) progetto di massima del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia.

Il gestore, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico generato ed in base alla capacità residua della rete e dell'impianto di depurazione interessato, valuta tecnicamente la possibilità di concedere l'autorizzazione allo scarico.

7. Sono esentate dalle prescrizioni di cui al comma 3 ed al comma 6 tutte le attività commerciali ed industriali le cui aree esterne siano inferiori a 1.000 metri quadrati (escluse aree a verde).

Art. 65. CONVENZIONE DI UTENZA

1. Tra il Gestore e i titolari di scarichi di acque reflue industriali può essere stipulata apposita convenzione di utenza, secondo le formalità ed i criteri che verranno fissati dal Gestore con apposito provvedimento.
2. Il presente Regolamento è da considerarsi comunque parte integrante di tali convenzioni, senza che ne occorra la materiale trascrizione e l'utente deve quindi dichiarare di conoscerlo e accettarlo.
3. La durata della convenzione è esplicitamente fissata nel rispettivo provvedimento, nell'arco temporale di validità dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura.
4. La convenzione, in particolare, deve esplicitare i limiti di accettabilità e le prescrizioni tecniche fissate dal Gestore in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa svolta nell'insediamento e alla qualità e quantità degli scarichi; in essa vanno altresì previsti a carico dell'Utente gli oneri economici calcolati dal Gestore in relazione al servizio reso e alle eventuali ulteriori prestazioni (es. campionamento e analisi delle acque reflue) come indicato nell'Allegato C. Rimangono salvi successivi aggiornamenti e/o adeguamenti normativi.
5. Qualsiasi variazione di quanto stabilito nella convenzione deve essere tempestivamente comunicato al Gestore per le opportune valutazioni di competenza.

Art. 66. LIMITI DI ACCETTABILITA'

1. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono essere conformi ai limiti di accettabilità indicati nell'art. 107 del D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature, munite di impianto di depurazione terminale, sono sempre ammessi e devono essere di tipo diretto, per cui dovranno essere demoliti, o in alternativa riempiti con materiale inerte costipato, tutti i sistemi di pretrattamento eventualmente esistenti (fosse settiche, Imhoff, ecc.).
3. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono tenuti a rispettare le prescrizioni di massima di seguito indicate:
 - 1) le acque di scarico provenienti da mattatoi e attività affini devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
 - 2) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e recuperate/smaltite separatamente ai sensi della legislazione vigente;
 - 3) gli scarti solidi di lavorazione delle conserviere devono essere raccolti e recuperati o smaltiti a parte ai sensi della legislazione vigente;
 - 4) i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti separatamente in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;

- 5) gli olii esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti separatamente ai sensi della legislazione vigente;
 - 6) le acque di prima pioggia ai sensi della L. R. n. 31 del 29-07-2010 devono essere separate dalle acque di seconda pioggia e opportunamente trattate con idonei dispositivi al fine di garantire il rispetto dei limiti allo scarico di cui all'art. 107 del D. Lgs n. 152/06. Le acque di seconda pioggia non potranno confluire in pubblica fognatura acque nere ma dovranno pervenire ad altro corpo recettore, previa comunicazione e/o autorizzazione da parte dell'Autorità competente ai sensi della legislazione vigente;
 - 7) I laboratori fotografici e tipografici dovranno smaltire ai sensi della legislazione vigente i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
 - 8) I laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
 - 9) Gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al successivo articolo 67.
4. La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche attività produttive o lavorazioni.
 5. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nelle pubbliche fognature del territorio di competenza del Gestore, devono in ogni caso attenersi, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto dei limiti che verranno stabiliti in sede di autorizzazione allo scarico.

Art. 67. OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI SANITARI

1. Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, in ogni caso, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.

Art. 68. SVERSAMENTI ACCIDENTALI

1. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi autorizzati, è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Gestore prima telefonica e poi scritta, a mezzo lettera protocollata presso uffici Ruzzo Reti spa o a mezzo PEC. Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso l'Azienda e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi.
2. I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto dal Gestore.

3. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà esserne tempestivamente data comunicazione anche alla struttura provinciale Agenzia Regionale Tutela Ambiente competente per territorio.

Art. 69. IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

1. Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti dal Gestore per gli scarichi di acque reflue industriali o di prima pioggia, devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai relativi titolari, che ne dovranno garantire la piena funzionalità ed il miglior livello di manutenzione.
2. La disattivazione di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere comunicata preventivamente al Gestore.
3. Qualsiasi altra disattivazione, anche solo per cause accidentali, deve essere comunicata immediatamente al Gestore che fornisce le necessarie disposizioni del caso per evitare o contenere possibilità di inquinamento.
4. Analoga comunicazione, deve essere fatta in caso di alterazione, anche accidentale, delle caratteristiche delle acque scaricate o in caso di sversamento anche fortuito di qualsiasi sostanza tra quelle vietate dal presente regolamento o comunque non conformi alla normativa in materia.

Art. 70. SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Per gli scarichi di acque reflue industriali è fatto obbligo di predisporre uno o più pozzetti di ispezione e campionamento separati da eventuali acque di raffreddamento e dalle acque reflue domestiche.
2. I pozzetti di campionamento sopra menzionati dovranno essere facilmente ispezionabili dal Gestore, che avrà diritto in qualunque momento di far prelevare dai suoi incaricati campioni delle acque stesse come previsto nell'art. 44 del presente Regolamento.
3. Lo scarico delle acque di raffreddamento nelle pubbliche fognature dovrà essere espressamente autorizzato; in ogni caso il Gestore può, a suo insindacabile giudizio, negare tale autorizzazione e imporre che esse vengano separate dalle acque di rifiuto e recapitate ad altro corpo recettore nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 71. ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. Ai sensi della normativa vigente in materia, i titolari di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico, dovranno presentare al Gestore istanza di assimilazione corredata da documentazione che riporti:
 - a) tipologia ed attività dell'insediamento che produce lo scarico;
 - b) certificato di analisi dello scarico o altra idonea documentazione comprovante l'assimilabilità delle acque reflue alle domestiche, ovvero la conformità ai criteri di assimilazione di cui al D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;

- c) portata media dello scarico ed andamento della portata nelle ventiquattro ore.
2. Il Gestore, verificata l'assimilabilità, ne dà comunicazione agli interessati.
3. Il Gestore può dare prescrizioni sulle modalità di scarico al fine di evitare sovraccarico all'impianto di depurazione.

Art. 72. STRUMENTI DI MISURA E DI ANALISI

1. Tutti gli Utenti della pubblica rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti ad installare, a propria cura e spesa, strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e scaricate in pubblica fognatura, ritenuti idonei dal Gestore.
2. Tali contatori, che rimangono di proprietà dei privati, devono comunque essere installati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Gestore per la distribuzione e somministrazione dell'acqua, mentre spetta esclusivamente al Gestore apporre e rimuovere eventuali sigilli di controllo sui contatori stessi.
3. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, protetto dal gelo e reso disponibile alle letture e ai controlli per la verifica dei consumi dichiarati e del suo corretto funzionamento.
4. Il Gestore può imporre, a suo insindacabile giudizio, a spese dell'utente, una diversa collocazione dello stesso.
5. La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a cura e spese dell'Utente che è tenuto altresì a segnalare tempestivamente al Gestore eventuali anomalie e/o guasti.
6. Gli insediamenti che scaricano acque reflue industriali, qualora necessario e su espressa richiesta del Gestore, dovranno installare idonei strumenti misuratori della portata, su un tronco di fognatura in cui affluiscono le sole acque reflue industriali.
7. I titolari di tali scarichi devono annotare in un apposito registro le letture effettuate con frequenza mensile.
8. Il Gestore può imporre per gli scarichi di acque reflue industriali l'installazione di strumenti per il controllo automatico e per il rilevamento continuo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate.
9. Le spese di installazione, manutenzione e gestione di tali strumenti sono a carico del titolare dello scarico.
10. Fermo restando gli obblighi di legge, sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 11/12/1933, n. 1775, i proprietari di un fondo che estraggono liberamente, anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi tali da non comportare immissioni in pubblica fognatura, le acque sotterranee dal proprio fondo e le imprese familiari coltivatrici.
11. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti esclusivamente alla presentazione della denuncia, agli Uffici Competenti, e in copia al Gestore, del quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 73. CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOCISTERNE

1. Lo sversamento diretto di reflui autotrasportati in pubblica fognatura è sempre vietato. I liquami derivanti da scarichi di acque reflue domestiche (per es. derivanti dallo spurgo di cisterne, pozzi neri, fosse settiche e biologiche e simili), da scarichi di acque reflue industriali o di prima pioggia e quelli derivanti dalla pulizia della rete fognante, possono essere conferiti mediante autocisterne presso gli impianti pubblici di depurazione debitamente autorizzati ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione da rilasciarsi da parte del Gestore.
2. Il soggetto interessato dovrà sottoscrivere con il Gestore opportuna Convenzione nella quale dovranno essere indicate almeno la qualità e quantità dei reflui da conferire ed il corrispettivo economico, corredato dai relativi certificati di analisi e dalla relativa documentazione tecnica richiesta.
3. Il conferimento dovrà avvenire in conformità a quanto previsto nelle specifiche Convenzioni che conterranno le ulteriori prescrizioni del caso.
4. Tutte le operazioni connesse ai conferimenti sopra menzionati, dovranno essere svolte da organizzazioni regolarmente iscritte all'Albo nazionale delle imprese esercenti i servizi di gestione rifiuti, ai sensi delle leggi vigenti.
5. Il Gestore ha facoltà di effettuare tutti i controlli analitici volti a verificare la corrispondenza quali-quantitativa del liquame e dei reflui conferiti, con quelli oggetto della Convenzione.
6. Il Gestore ha il diritto di non accettare conferimenti che, benché conformi ai limiti tabellari vigenti, potrebbero pregiudicare la funzionalità degli impianti di depurazione, e di sospendere del tutto o in parte i conferimenti a seguito di guasti, lavori o problematiche funzionali dei depuratori, senza che la controparte possa pretendere alcunché per tali interruzioni; la limitazione ai conferimenti avverrà tenendo conto delle priorità indicate nelle disposizioni vigenti.
7. Il Gestore potrà interrompere in qualsiasi momento lo scarico qualora venga rilevato che non sussistono in tutto o in parte le caratteristiche originarie e dichiarate del liquame; tale sospensione cesserà a seguito degli accertamenti di corrispondenza fra l'effluente autorizzato e quello scaricato.
8. Qualora per l'entrata in vigore di nuove normative o per modificate esigenze di tutela del corpo ricettore, si renda necessario modificare i parametri di accettazione del refluo, il Gestore richiederà nuovi parametri e in caso di non realizzabilità della richiesta, procederà alla risoluzione della convenzione.
9. Il trasporto deve essere eseguito da Ditte Autorizzate ai sensi di quanto sopra indicato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti e/o sversamenti durante il trasporto stesso.
10. Ogni carico dovrà essere accompagnato dalla documentazione di legge.
11. Il Gestore declina ogni responsabilità di carattere civile e penale per qualsivoglia incidente che possa avvenire durante le operazioni di trasporto e scarico eseguite dalla ditta autorizzata.

12. Gli orari per i conferimenti sono definiti dal Gestore che si riserva di modificarli ogniqualvolta lo ritenga necessario dandone tempestiva comunicazione.
13. Durante le operazioni di carico, trasporto e scarico devono inoltre essere adottate tutte quelle cautele e precauzioni necessarie ad evitare inconvenienti igienico-sanitari o danni ambientali.
14. In particolare, il titolare delle sostanze da conferire ed il vettore, devono essere muniti di idonee attrezzature di pronto intervento atte ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del prodotto.
15. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti nonché il rimborso di eventuali danni causati alle strutture ed infrastrutture.
16. Il Gestore potrà modificare in qualunque momento sia le condizioni dei conferimenti sia gli orari in relazione allo stato di efficienza ed alle capacità depurative del momento, in rapporto alla possibilità di garantire costantemente i limiti di accettabilità dello scarico finale dell'impianto di depurazione.
17. Qualora il Gestore rilevi irregolarità negli scarichi, anche successivamente agli scarichi stessi, o inosservanza delle norme regolamentari o delle prescrizioni, che possano provocare pregiudizio al buon funzionamento degli impianti di depurazione, potrà sospendere lo scarico e procedere alla revoca dell'autorizzazione al conferimento.
18. Il Gestore ha diritto di verificare le autorizzazioni, sovrintendere alle operazioni di scarico, di controllare la qualità e quantità dei reflui in conformità alle norme regolamentari e prescrizioni autorizzative e al campionamento dei liquami.
19. Non è sottoposta alla disciplina generale del presente articolo l'attività di autoconferimento di liquami e fanghi svolta dal Gestore o per conto del Gestore tramite mezzi mobili impiegati per il trasporto di detti reflui tra i diversi siti dell'EGATO

Art. 74. SCARICHI VIETATI

1. Fermi restando i divieti e le disposizioni relative ai limiti di accettabilità di cui al D.Lgs.n.152/2006, è tassativamente vietato scaricare (direttamente o indirettamente) nelle pubbliche fognature le sotto indicate sostanze:
 - a) benzine, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o di infiammabilità del sistema fognario;
 - b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;

- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi Celsius, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc. stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.);
 - h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - i) reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - j) oli esausti;
 - k) fanghi e residuati da cicli di lavorazione e di risulta da trattamenti di depurazione, o da processi di potabilizzazione, nonché i liquami di origine civile provenienti dallo svuotamento di sistemi di smaltimento individuali o dalla pulizia di tratti della rete fognante;
 - l) sostanze solide, filamentose o viscoso in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - m) reflui comunque potenzialmente pericolosi per la salute del personale operante nelle reti fognanti e negli impianti di trattamento;
 - n) i bagni di sviluppo e fissaggio e i reagenti esausti provenienti da laboratori connessi ad attività di analisi chimiche e merceologiche (è ammesso solo lo scarico delle acque di lavaggio delle vetrerie e delle attrezzature di laboratorio).
2. Gli insediamenti adibiti ad attività sanitarie (per esempio, case di cura, ospedali, pronto soccorso, case a lunga degenza, laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, ecc.) devono munirsi di idoneo dispositivo di pulizia atto ad eliminare le parti grossolane (cioè con dimensione lineare superiore a cinque millimetri, salvo diversa prescrizione del Gestore) dei reflui scaricati nelle pubbliche fognature e di un eventuale idoneo sistema di disinfezione. È facoltà del Gestore imporre limiti più restrittivi in relazione ai parametri caratteristici della disinfezione. Idoneo trattamento di disinfezione deve essere altresì espletato sugli scarichi derivanti dai reparti per malattie infettive, prima della loro immissione nella rete nera.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 75. ONERI DIVERSI A CARICO DELL'UTENTE

1. Per le procedure indicate nei titoli precedenti del presente regolamento devono essere compensati dall'Utente al Gestore, secondo la tabella dell'ALLEGATO C al presente Regolamento, i seguenti oneri:
 - a) spese tecniche e generali di istruzione della pratica e controllo, per le autorizzazioni di allaccio e per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali e/o di prima pioggia;
 - b) spese per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori di allaccio alla rete fognaria stradale e degli altri lavori accessori, effettuati in casi eccezionali dal Gestore su richiesta dell'utente, il quale dovrà corrispondere anticipatamente un importo da stabilirsi di volta in volta tramite preventivo redatto dal Gestore;
 - c) spese per eventuali controlli analitici delle acque di scarico delle utenze produttive;
 - d) spese annuali per il trattamento delle acque reflue di prima pioggia, se presenti;
 - e) spese annuali per il trattamento delle acque di seconda pioggia, se presenti;
 - f) spese annuali per il trattamento delle acque reflue industriali, se dovute.
2. Per l'esecuzione di allacciamenti eseguiti direttamente dal Gestore, si applica un proprio elenco prezzi.

Art. 76. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. Il corrispettivo del servizio idrico integrato è costituito dalla tariffa deliberata dall'Autorità competente e comprende sia il corrispettivo del servizio di fornitura dell'acqua che quello relativo ai servizi di fognatura e depurazione. Il corrispettivo per il Servizio Idrico Integrato è articolato prevedendo una quota fissa espressa in €/anno e una quota variabile espressa in €/m³, che:
 - con riferimento al servizio di acquedotto, può essere modulata per fasce di consumo;
 - con riferimento al servizio di fognatura e depurazione, risulta proporzionale al consumo.
2. Per i corrispettivi relativi alla fornitura dell'acqua si rinvia ai relativi capitoli del presente Regolamento.
3. Le tariffe di fognatura e depurazione vengono deliberate dall'Autorità competente e vengono applicate al volume dell'acqua scaricata assunto pari al volume dell'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata, più IVA secondo legge.
4. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche e alle prescrizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n. 152/06. Il Gestore, previo accertamento della tutela del corpo idrico ricettore nonché del

rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del D.lgs n. 152/06, può concedere valori limite allo scarico diversi dai limiti di cui alla tab 3 in all. 5 alla parte terza del D.lgs n. 152/06. In tali circostanze il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione verrà stabilito mediante opportuna convenzione sottoscritta da entrambe le parti, che riporterà altresì i limiti quantitativi dello scarico e qualitativi per i singoli parametri interessati, in accordo a quanto previsto in Tab. C dell'ALLEGATO C al presente Regolamento.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i titolari degli scarichi autorizzati ad immettere in rete fognaria reflui industriali in deroga, devono presentare al Gestore apposita denuncia con l'indicazione della quantità scaricata nell'anno precedente.
6. La tariffa per l'utente industriale è determinata come somma di una quota fissa, di una quota di capacità, legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale, e una quota variabile commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato.

Art. 77. CORRISPETTIVO PER SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI AD USO INDUSTRIALE E DA ACQUE METEORICHE

1. Gli insediamenti che scaricano acque reflue industriali, domestiche e/o assimilabili alle domestiche e che si approvvigionano in tutto o in parte da fonte diversa dal pubblico acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.), ferme restando le disposizioni di cui al D.P.R.18 febbraio 1999, n. 238 che sottopongono a concessione di derivazione tali approvvigionamenti, entro il 31 gennaio di ogni anno devono comunicare quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente. Tali quantitativi saranno soggetti alle tariffe correnti per il servizio di fognatura e depurazione stabilite dall'Autorità competente, in accordo a quanto previsto in TAB. C dell'ALLEGATO C al presente Regolamento.
2. È facoltà del Gestore imporre ai soggetti di cui sopra l'installazione di idoneo strumento di misurazione per la misurazione e totalizzazione delle portate immesse in pubblica fognatura. Tale strumento dovrà essere ritenuto idoneo dal Gestore.
3. Nell'ipotesi in cui l'unico dato disponibile per il calcolo del corrispettivo economico dovuto al Gestore sia quello relativo alla misurazione delle acque prelevate, il calcolo verrà effettuato sulla base di tale valore.
4. Gli scarichi di acque reflue di prima e seconda pioggia sono soggetti alle disposizioni generali del presente articolo, solo se dotati di idonei strumenti di misurazione delle portate immesse in pubblica fognatura eventualmente concordati con il Gestore.
5. Per quanto attiene alle acque meteoriche di prima pioggia, in assenza di apposito strumento di misurazione delle portate, il corrispettivo economico per il servizio di fognatura e depurazione è stabilito secondo quanto riportato in TAB. B all'ALLEGATO C al presente regolamento.
6. Nei casi eccezionali ed in generale non contemplati nel presente Regolamento, in cui sussistono immissioni in pubblica fognatura acque nere di acque meteoriche di seconda

pioggia, ai fini del calcolo del corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione si assumerà una piovosità media secondo quanto indicato in ALLEGATO C – TAB. B del presente Regolamento.

Art. 78. SANZIONI

1. Ogni Cliente deve rispettare gli obblighi ed i divieti contenuti nel presente Regolamento.
2. Le infrazioni alle norme del Regolamento, che vengono verbalizzate e/o contestate da un dipendente del Gestore, danno diritto al medesimo di sospendere l'erogazione del servizio previo avviso, salvo il diritto di rivalsa per danni, spese e pagamenti occorsi per l'esercizio dell'azione giudiziaria.
3. Verranno applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia nelle seguenti ipotesi:
 - a) attivazione di scarico in fognatura senza autorizzazione di allaccio e/o di scarico;
 - b) persistenza di scarichi in fognatura dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione allo scarico;
 - c) superamento dei limiti tabellari fissati dalla legge, dal presente Regolamento e/o dal Gestore;
 - d) omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate;
 - e) omesso o ritardato pagamento del corrispettivo di fognatura e depurazione.
4. Il Gestore, fatte salve le responsabilità civili e penali dei titolari degli scarichi di fronte alle vigenti disposizioni di legge a salvaguardia dell'ambiente, a tutela della salute dei propri dipendenti e a garanzia del buon funzionamento degli impianti di depurazione, si riserva di segnalare all'Autorità competente la necessità di interrompere in ogni momento l'immissione in fognatura di scarichi potenzialmente pericolosi, con addebito del costo sostenuto per l'intervento.
5. In tale ipotesi sarà tempestivamente data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti preposti per legge ai controlli.
6. Il Gestore ha facoltà di adire le vie legali nei confronti dei titolari di scarichi potenzialmente pericolosi per il risarcimento dei danni arrecati a cose e/o persone ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.

Art. 79. ONERI DIVERSI A CARICO DELL'UTENTE

1. Per le procedure indicate nei titoli precedenti del presente Regolamento devono essere compensati dall'Utente al Gestore, secondo la tabella dell'allegato C al presente regolamento, i seguenti oneri:
2. spese tecniche e generali di istruzione della pratica e controllo, per le autorizzazioni di allaccio e per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;
3. spese per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori di allaccio alla rete fognaria stradale e degli altri lavori accessori, se effettuati dal Gestore su richiesta dell'Utente, il

quale dovrà corrispondere anticipatamente un importo da stabilirsi di volta in volta tramite preventivo redatto dal Gestore;

4. spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori di allaccio, in caso di inadempienza, come previsto nell'art. 45 del presente Regolamento;
5. spese per eventuali controlli analitici delle acque di scarico delle utenze produttive;
6. spese per il trattamento delle acque reflue di prima pioggia, se presenti;
7. spese per il trattamento delle acque di seconda pioggia, se presenti;
8. spese per il trattamento delle acque reflue industriali, se dovute;
9. cauzione a garanzia dell'occupazione e ripristino del suolo pubblico comunale interessato dai lavori di allacciamento, se dovuta.
10. Per l'esecuzione degli allacciamenti richiesti dall'Utente, il Gestore applica un proprio elenco prezzi.

Art. 80. FATTURAZIONE

1. Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il Gestore è tenuto a garantire all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. Per tutti gli altri aspetti relativi a fatturazione, pagamento e rateizzazione il Gestore applica quanto disposto al titolo IV del RQSII.

SEZ. IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.81 IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

Art.82 CONTROLLI

1. I dipendenti del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche rilevazioni e verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio. In caso di opposizione o di ostacolo il Gestore si riserva il diritto di sospendere, previo avviso, l'erogazione del servizio fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità del servizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte del Cliente. Resta altresì salvo il diritto del Gestore di revocare il contratto di somministrazione e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

Art.83 RAPPORTI CONTRATTUALI

1. Il presente Regolamento si applica ai rapporti di fornitura del Servizio Idrico Integrato in corso alla data della sua approvazione, per effetto delle norme di cui D.Lgs 152/2006, con cessazione degli effetti di tutte le precedenti norme e discipline inerenti alla Gestione del S.I.I.

Art.84 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in conformità al GDPR IN TEMA DI “TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”

1. Titolare del trattamento è la Ruzzo Reti Spa con sede legale in Teramo, via N. Dati (C.F. e p. IVA 01522960671 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Teramo TE - 131266).
2. Il Gestore garantisce che il trattamento dei dati personali ed eventualmente di quelli sensibili forniti dal Cliente ovvero acquisiti nell'ambito delle proprie attività, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche dall'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge.

3. Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. È cura della Società far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Art.85 RECLAMI E COMUNICAZIONI

1. Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Ogni comunicazione dei Clienti deve pervenire direttamente al Gestore in forma scritta.
3. Ogni altro tipo di comunicazione (ad es. comunicazione verbale al personale del Gestore), rimane priva di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dal Cliente.
4. Per reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifiche di fatturazione il Gestore applica quanto disposto al Titolo V del RQSII.

Art. 86 SPORTELLI

1. Il Gestore garantisce all'Utente l'apertura di almeno uno sportello presso il quale è possibile effettuare stipula e risoluzione dei contratti, presentare reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di appuntamenti, etc.
2. La gestione dello sportello è disciplinata dal Titolo VI del RQSII.

Art. 87 QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI

1. Il Gestore ha l'obbligo di disporre di un servizio telefonico di assistenza con uno o più numeri telefonici, di cui almeno uno deve essere un numero verde totalmente gratuito almeno per telefonate da rete fissa.
2. Il Gestore ha l'obbligo di disporre di uno o più recapiti telefonici, cui sia associato un numero verde totalmente gratuito sia da rete fissa che mobile, dedicato esclusivamente al servizio di pronto intervento con passaggio diretto ad un operatore di centralino di pronto intervento o ad un operatore di pronto intervento senza necessità di comporre altri numeri telefonici.
3. La qualità dei servizi telefonici è disciplinata dal Titolo VII del RQSII.

Art. 88 INDENNIZZI AUTOMATICI

1. In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità come definiti da ARERA, il Gestore corrisponde all'Utente un indennizzo automatico base pari a trenta (30) euro, in occasione della prima fatturazione utile.

2. Gli indennizzi automatici sono gestiti in conformità al Titolo X del RQSII.

Art. 89 CONTROVERSIE

1. Il Gestore non si assume alcune responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra Clienti e soggetti terzi.
2. Per qualsiasi controversia giudiziaria concernente il contratto o collegata allo stesso si riconosce competente l'Autorità Giudiziaria individuata dal vigente c.p.c..

Art. 90 RECUPERO CREDITI

1. Il Gestore procede al recupero delle somme ad esso dovute secondo quanto previsto dalla Legge.

Art. 91 VARIAZIONI DI REGOLAMENTO

1. Il Gestore potrà effettuare ogni tipo di variazione al Regolamento e alle norme che disciplinano il rapporto di fornitura, in caso di sopravvenienza di leggi inderogabili oppure per esigenze connesse all'erogazione del servizio, qualora risultate necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico generale.
2. Ogni proposta di variazione al presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Ruzzo Reti S.p.A. e successivamente comunicata all'EGATO per la definitiva approvazione.
3. Ogni variazione definitivamente approvata sarà pubblicata sul sito aziendale www.ruzzo.it e resa disponibile, per la consultazione, presso gli sportelli aziendali aperti al pubblico.
4. Inoltre, nella prima bolletta utile successiva all'approvazione definitiva, sarà evidenziata la variazione del Regolamento e saranno fornite le indicazioni per consultare o ricevere la versione aggiornata.

Art. 92 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ALLEGATO A COSTI DELLE PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO IDRICO

PRESTAZIONE	COSTO	
NUOVO ALLACCIO	SPESE SOPRALLUOGO E GESTIONE PRATICA	€ 70,00
POSA CONTATORE	SPESE DI GESTIONE PRATICA SPESE DI ALLACCIO BOLLO VIRTUALE DEPOSITO CAUZIONALE	€ 45,00 € 85,00 € 16,00 calcolato secondo la delibera AEEGSI n. 86/2013/R/IDR
VOLTURA	SPESE DI GESTIONE BOLLO VIRTUALE DEPOSITO CAUZIONALE	€ 35,00 € 16,00 calcolato secondo la delibera AEEGSI n. 86/2013/R/IDR
RESCISSIONE	SPESE DI GESTIONE PRATICA SPESE DI RIMOZIONE	€ 10,00 € 80,00
VERIFICA CONTATORE	SPESE DI GESTIONE PRATICA PER VERIFICHE SUL POSTO	€ 10,00 € 150,00
VERIFICA LIVELLO PRESSIONE	SPESE DI GESTIONE PRATICA PER VERIFICHE SUL POSTO	€ 10,00 € 150,00
RIMOZIONE PER MOROSITA	SPESE DI GESTIONE PRATICA SPESE DI RIMOZIONE	€ 10,00 € 110,00
RIATTIVAZIONE PER MOROSITA	SPESE DI GESTIONE PRATICA SPESE DI RIATTIVAZIONE	€ 10,00 € 110,00
SOSTITUZIONE CONTATORE PER INCURIA DA PARTE DELL'UTENTE	SPESE DI GESTIONE PRATICA SPESE DI SOSTITUZIONE	€ 10,00 € 110,00

ALLEGATO B SANZIONI PER IL SERVIZIO IDRICO

INFRAZIONE	SANZIONE
USI IMPROPRI	€ 200
PRELIEVI ABUSIVI	€ 500

ALLEGATO C ONERI PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Tabella A

CALCOLO DEGLI ONERI DA VERSARE AL GESTORE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER SPESE TECNICHE E GENERALI DI ISTRUZIONE DELLA PRATICA E CONTROLLO, PER LE AUTORIZZAZIONI DI ALLACCIO E PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Oggetto	Importo da versare
Allaccio di acque reflue domestiche da insediamenti residenziali	0,08 € per m ³ di costruzione con importo minimo di € 100,00 + IVA 10% e importo massimo di € 2.000,00 + IVA 10%
Scarichi di Acque reflue domestiche provenienti da insediamenti produttivi	0,08 € per m ³ di costruzione dei vani adibiti ad uffici e servizi, con importo minimo di € 150,00 + IVA 10% e importo massimo di € 2.500,00 + IVA 10%
Scarichi di Acque reflue industriali	0,08 € per m ³ di costruzione dei vani in cui avvengono le attività che generano lo scarico, con importo minimo di € 250,00 + IVA 10% e importo massimo di € 2.500,00 + IVA 10%
Scarichi di Acque reflue domestiche ed industriali provenienti da insediamenti produttivi e/o commerciali	0,08 € per m ³ di costruzione dei vani in cui avvengono le attività che generano lo scarico compresi i vani destinati ad uffici e servizi, con importo minimo di € 250,00 + IVA 10% e importo massimo di € 2.500,00 + IVA 10%
Acque di prima pioggia	0,06 € per m ² di superficie esterna impermeabilizzata con importo minimo di € 150,00 + IVA 10% ed importo massimo pari a € 2.500,00 + IVA 10%.
Scarichi di Acque di well-point	importo di € 40,00 + IVA 10% e versamento anticipato del corrispettivo per il Servizio di Fognatura e Depurazione secondo le tariffe correnti stabilite dall'Ente d'Ambito
Spese per eventuali controlli analitici delle acque di scarico delle utenze produttive	Rimborso dei costi sostenuti dal Gestore per analisi

VERSAMENTI DISTINTI SU

C/C POSTALE N° 11808649 INTESTATO A RUZZO RETI S.p.A.

CAUSALE:

SPESE TECNICHE E GENERALI ALLACCIO FOGNATURA (importi minimi indicati in TABELLA A + IVA).

Tabella B

COSTO ANNUO PER LO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DI 1° E 2° PIOGGIA AI SENSI DELLA L.R. 31/2010

Controllare formato tabella

SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA ACQUE REFLUE DI 1° PIOGGIA IN ASSENZA DI DISPOSITIVO DI MISURA		SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DI 1° E 2° PIOGGIA IN ASSENZA DI DISPOSITIVO DI MISURA	
Superficie esterna impermeabilizzata [m ²]	Corrispettivo annuo [€/anno]		
fino a 1.000 m ²	€ 60,00	T_{FD} X Q_{2° pioggia} (*)	
da 1.000 a 3.000 m ²	€ 150,00		
da 3.000 a 10.000 m ²	€ 300,00		
> 10.000 m ²	€ 600,00		

(*) T_{FD} = Tariffa ATO per Servizio Fognatura e Depurazione nel periodo di riferimento

$$Q_{2^{\circ} \text{ pioggia}} = 0,8 * \text{Piovosità media annua [m}^3/\text{m}^2/\text{anno]} \times \text{Superficie esterna impermeabilizzata [m}^2\text{]}$$

La Piovosità media annua si assume pari a 750 mm/anno in riferimento all'intero territorio provinciale.

Tabella C

**DETERMINAZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO PER
SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE**

$$C = T \times V_s$$

con $T = T_{FD} + T_A$

essendo

T = Tariffa totale da corrispondere per m³ di acqua prelevata e scaricata in pubblica fognatura [€]

V_s = Volume scaricato in pubblica fognatura nel periodo di riferimento [m³]

T_{FD} = Tariffa ATO per Servizio Fognatura e Depurazione nel periodo di riferimento [€/m³]

T_A = Tariffa aggiuntiva (rispetto alla Tariffa ATO per Servizio Fognatura e Depurazione) per scarico con parametri in deroga nel periodo di riferimento [€/m³]

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	PRELIEVO	COSTI [€/m³]
SCARICO CONFORME Acque reflue domestiche e assimilabili ed acque reflue industriali conformi alla Tab. 3 “Scarichi in rete fognaria”, All. V – D. Lgs. 152/06.	ACQUEDOTTO	$T_A = 0$ $T = T_{FD} *$ *costo contabilizzato in bolletta
	FONTI ALTERNATIVE (POZZO, CORSO SUPERFICIALE, ECC.)	$T_A = 0$ $T = T_{FD} **$ **costo contabilizzato con apposita fattura
SCARICO IN DEROGA Acque reflue industriali con parametri in deroga	ACQUEDOTTO	$T = T_{FD} * + T_A **$ *costo contabilizzato in bolletta **costo contabilizzato con apposita fattura $T_A = 0,5 \times T_{FD} \times D$ $D = (\text{MAX } P_i / P_{iLIM} - 1) \times [1 + 0.05 \times (i-1)]$
	ALTERNATIVO (POZZO, CORSO SUPERFICIALE, ECC.)	$T * = T_{FD} + T_A$ *costo contabilizzato con apposita fattura $T_A = 0,5 \times T_{FD} \times D$ $D = (\text{MAX } P_i / P_{iLIM} - 1) \times [1 + 0.05 \times (i-1)]$

i = n° parametri in deroga

P_i = concentrazione parametro i-esimo in deroga

P_{iLIM} = concentrazione limite parametro i-esimo definita dalla normativa vigente